Anno 1872. — Roma - Giovedì, 19 Dicembre — Num. 350.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutte il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1117 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 novembre 1868, numero 4702;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Durante la prossima campagna di mare, che sta per intraprendere la pirofregata *Garibaldi*, sarà aumentato il personale a detta nave assegnato dalle vigenti tabelle d'armamento, d'un allievo di maggiorità e di due palombari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

A. RIBOTY.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili, deliberato nell'adunanza 21 settembre 1871 dal Consiglio provinciale di Cuneo e poscia modificato coll'altra deliberazione del 4 settembre 1872;

Veduto il parere 20 aprile 1872 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento stradale per la provincia di Cuneo, il quale, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, starà unito al presente decreto.

Lo stesso Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del decreto medesimo, da registrarsi alla Corte dei conti e pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma addì 9 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

G. DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili nella provincia di Cuneo deliberato dal Consiglio Provinciale in adunanza 3 settembre* 1871.

CAPO I.
Costruzione delle strade.

SEZIONE I. — *Strade provinciali.*

Art. 1. I progetti per la costruzione e la sistemazione delle strade deliberate dal Consiglio Provinciale saranno formati dall'ufficio tecnico della provincia, secondo le norme stabilite nel regolamento pel servizio tecnico.

Nella compilazione dei progetti si avrà specialmente in mira di conciliare la buona viabilità della strada colla economia nella spesa.

Art. 2. Le strade provinciali scorrenti in pianura avranno una larghezza non maggiore di metri 7 e non minore di metri 6 da ciglio a ciglio, e per quelle scorrenti in montagna od in collina tale larghezza potrà essere ridotta a metri 5, ed anche al limite di metri 4 quando le naturali condizioni del terreno rendessero troppo dispendiosa l'osservanza della normale larghezza.

Art. 3. Il limite della pendenza longitudinale verrà per ciascuna strada fissato dal Consiglio Provinciale nello approvare il tracciamento generale della nuova strada, tenuto conto delle condizioni dei luoghi, dell'importanza del transito probabile su quella, e della rete di comunicazioni di cui la medesima è destinata a far parte.

Esso non dovrà mai oltrepassare il 5 per 0[0, salvo nei casi eccezionali.

Art. 4. Il profilo trasversale delle strade in pianura sarà di forma convessa, determinata da un arco di circolo avente una saetta non superiore all'1[24 della corda.

Per quelle di montagna il profilo sarà disposto, a seconda delle circostanze, od a colmatura, come quelle in pianura, ovvero a piano inclinato.

Nelle traverse degli abitati è lasciato ai comuni di disporre il piano viabile secondo la forma che crederanno, riservata però alla Deputazione Provinciale l'approvazione del relativo progetto, sentito l'ufficio tecnico.

Art. 5. Il piano viabile resta diviso in piano rotabile o carreggiata, ed in banchine o marciapiedi.

Per le strade aventi una larghezza di metri 7 la carreggiata sarà larga metri 4 50.

Per quelle minori di metri 7 e superiori a metri 5 si assegnerà alla carreggiata una larghezza di metri 4, e finalmente per una strada di larghezza minore di metri 5 la carreggiata sarà ridotta a metri 3 50.

Art. 6. È lasciato all'ufficio tecnico di determinare nei singoli casi, avuto riguardo alle circostanze locali:

a) L'inclinazione delle scarpe della strada, e dei terreni laterali, dove corre in rilevato od in trincea.

b) La forma e le dimensioni dei fossi stradali, perchè siano capaci di smaltire tutte le acque che possono avervi corso, nonchè i tratti dove i detti fossi debbano essere selciati.

c) Lo spessore della carreggiata, tenendo conto specialmente della qualità del materiale che vi si impiega e della importanza del traffico che può svilupparsi per la nuova strada.

Art. 7. I ponti, gli acquedotti, i tombini, i muri di sostegno e le altre opere d'arte saranno costrutte in muratura, in ferro o con sistema misto di muratura e di ferro. Nelle strade di montagna, ed in soli casi eccezionali, sarà tollerato l'uso del legname.

Art. 8. Nelle strade di montagna, dove sono permessi i cunettoni pel valico dei corsi d'acqua temporanei, dessi saranno a labbri distesi (*évasés*), selciati e costrutti in modo che, pur permettendo il rapido scolo delle acque, non rechino incomodo al passaggio dei veicoli. Allato del cunettone sarà stabilita una pedanca pel servizio dei pedoni.

Art. 9. L'uso dei paracarri sarà abolito nelle nuove strade. Tutti i passi pericolosi saranno difesi o da barriere, o da parapetti, come pure saranno muniti di parapetti i ponti e le altre opere di maggior importanza.

Art. 10. Nelle costruzioni murali si procurerà di risparmiare per quanto possibile l'impiego della pietra da taglio; e così per le parti in difesa dei ponti e muri di argine sarà impiegata soltanto la pietra lavorata alla grossa punta, limitato lo impiego di quella lavorata alla martellina alle cornici, ai capelletti e simili.

Art. 11. La lunghezza della strada sarà indicata con cippi posti a distanza di due chilometri ed a sinistra di chi cammina nella direzione indicata dalla denominazione della strada.

All'entrata degli abitati apposite iscrizioni indicheranno la provincia, il circondario, il mandamento, il comune, la denominazione della strada e la distanza percorsa a partire dai due capi della stessa; ed alla diramazione d'una strada provinciale da altra provinciale o nazionale, si stabiliranno lapidi conformi ad un modello da destinarsi, indicanti la denominazione di ciascuna strada.

Art. 12. Nella costruzione d'una nuova strada la proprietà stradale sarà determinata con termini in pietra. Essi avranno una forma parallelepipeda a base quadrata di 16 centimetri di lato e 22 centimetri di altezza fuori terra. La parte infissa nel terreno sarà di 40 centimetri, e sarà grossamente sbozzata.

Art. 13. Le attuali strade provinciali che non si trovano nelle condizioni stabilite negli articoli precedenti, saranno provvisoriamente conservate nello stato attuale.

La Deputazione provinciale avviserà poi al tempo ed al modo di ridurle alle condizioni dianzi accennate.

Art. 14. Le opere a carico della provincia vengono fatte eseguire mediante appalto, e secondo le prescrizioni della legge sulle opere pubbliche.

L'ufficio tecnico ha la direzione e la sorveglianza dei lavori, e rilascia i certificati per pagamenti in abbuonconto.

Qualora però per ragioni di servizio non fosse conveniente di delegare alla assistenza locale dei lavori un impiegato dell'ufficio tecnico, la Deputazione potrà incaricare una persona estranea all'ufficio stesso.

Art. 15. La collaudazione delle opere, e la liquidazione finale della relativa spesa, trattandosi di somme eccedenti le lire 16,000, saranno sempre fatte da persona estranea all'ufficio tecnico.

SEZIONE II — *Strade comunali e consortili.*

Art. 16. Le norme stabilite in questa sezione non riguardano le strade la cui costruzione e sistemazione è fatta obbligatoria dalla legge 30 agosto 1868, n. 4613, ed è regolata a norma del regolamento approvato con R. decreto 11 settembre 1870.

Art. 17. Allorchè un comune dimostrasse di essere nella impossibilità di provvedere alla formazione dei progetti di costruzione o di sistemazione delle strade comunali di riconosciuta utilità, la Deputazione provinciale, sulla richiesta del comune stesso, potrà affidare lo studio di questi progetti all'ufficio tecnico provinciale, sempre quando l'andamento del servizio provinciale non abbia perciò a risentirne danno.

L'ufficio lo compirà come disimpegno d'incombenza affidatagli dalla Deputazione.

Le spese di trasferta e di soggiorno saranno regolate in base a quanto dispone l'art 13 del regolamento pel servizio tecnico.

Saranno a carico del comune le spese dei canneggiatori, il risarcimento dei danni causati ai proprietarii nello eseguimento delle operazioni di campagna e la metà delle spese di trasferta e di soggiorno degli incaricati dello studio. Tutte le altre spese saranno sopportate dalla provincia.

Art. 18. Nella compilazione di ogni progetto di nuove strade consortili o comunali, come pure pella loro riforma, deviazione o sistemazione, si adotteranno le stesse norme stabilite nel succitato regolamento del servizio tecnico.

Nei relativi studii si avrà specialmente in mira di ottenere la buona viabilità della strada, conciliata con una severa economia, eliminando affatto ogni spesa che non sia strettamente necessaria. E qualora già esista una strada che colleghi i due punti fra cui si vuole aprirne una nuova, si dovrà anzitutto esaminare lo stato di quella, e vedere se per avventura, colla riforma parziale dell'andamento planimetrico od altimetrico di alcune tratte, non si possa ottenere ridotta la vecchia strada in buone condizioni.

Di regola allo studio di una nuova strada si farà precedere l'esame per la sistemazione della esistente.

L'ufficio tecnico provinciale, a cui, in forza dell'articolo 27 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, è deferto l'esame dei progetti di strade comunali e consortili, veglierà a che le suaccennate prescrizioni siano severamente adempiute.

Art. 19. Le strade comunali o consortili si dividono in mulattiere e rotabili.

Le strade mulattiere saranno limitate ai luoghi più alpestri della parte montuosa della provincia, ed ammesse sol quando risulti dimostrato, che la costruzione di una strada rotabile non sia in proporzione dei servizii che potrebbe rendere, o la relativa spesa superi i mezzi dei quali può disporre il comune od il consorzio, anche tenuto conto dei sussidii e delle agevolezze che gli sono offerte dallo Stato colla legge del 30 aprile 1868, e di quegli altri sussidii che possono essergli dalla provincia accordati giusta quanto viene stabilito nel presente regolamento.

Le prescrizioni, per quanto riguarda la costruzione delle strade mulattiere, sono limitate a che, nello studio dei progetti, si avverta di stabilirne lo andamento planimetrico ed altimetrico in modo da rendere possibile di utilizzare gran parte delle medesime, qualora il comune o consorzio ravvisasse in seguito la ragione e trovasse i mezzi per ridurle a strade rotabili.

Art. 20. Le strade comunali e consortili scorrenti in pianura avranno una larghezza non minore di metri cinque da ciglio a ciglio; quelle in montagna od in collina potranno essere ridotte a metri 4 ed anche al limite di metri 3 50 nei passi più difficili. In quest'ultimo caso si lascieranno a convenienti distanze i siti per lo scambio dei veicoli.

Art. 21. La pendenza longitudinale non potrà superare l'otto per cento nelle strade in pianura, il dodici nelle strade di montagna o I in collina, salvo i casi speciali, per i quali sia dimostrato che, adottando una pendenza superiore al detto limite, si ottiene una considerevole economia nella spesa, senza soverchio disagio nel transito.

Art. 22. Il profilo trasversale delle strade in pianura sarà ad un arco di circolo con saetta non superiore all'1/24 della corda. Nelle strade di collina o di montagna il profilo sarà disposto, secondo le circostanze, od a colmatura, come quelle in pianura, ovvero a piano inclinato verso il monte.

Art. 23. Nelle strade in pianura, aventi metri cinque di larghezza da ciglio a ciglio, il piano rotabile o carreggiata sarà largo metri 4; per quelle in collina od in montagna la carreggiata potrà essere ridotta ad una larghezza di metri 3, ed anche di metri 2 80.

Art. 24. Sono a determinare nei singoli casi, avuto riguardo alle circostanze locali:

a) L'inclinazione delle scarpe della strada o dei terreni laterali dove dessa corre in rilevato od in trincea;

b) La forma e le dimensioni dei fossi stradali onde siano capaci di smaltire tutte le acque che possono avervi corso, non che le tratte che dovranno essere selciate;

c) Lo spessore della carreggiata, tenendo conto specialmente della qualità del materiale che vi si impiega, e della importanza del traffico che si presume possa verificarsi sulla strada.

Art. 25. I ponti, gli acquedotti, i tombini, i muri di sostegno e le altre opere d'arte saranno costrutti in muratura, in ferro, in legname o con sistema misto. Però l'uso del legname nelle strade in pianura od in collina è soltanto ammesso in casi eccezionali debitamente dimostrati.

Per le strade di montagna scorrenti nelle alte valli delle Alpi, o valicanti quelle giogaie, l'impiego del legname può essere sempre adottato.

Art. 26. È permesso di costrurre cunettoni selciati pel valico dei corsi d'acqua temporanei, purchè detti cunettoni sieno costrutti in modo da permettere il rapido scolo delle acque senza recare incomodo al passaggio dei veicoli. Allato al cunettone sarà sempre stabilita una pedanca per servizio dei pedoni.

Art. 27. L'uso dei paracarri è abolito.

In tutti i passi pericolosi saranno stabilite barriere o parapetti, come pure saranno muniti di parapetti i ponti e le altre opere d'arte di maggiore importanza.

Art. 28. All'entrata degli abitati apposite iscrizioni indicheranno la provincia, il circondario, il mandamento, il comune e la denominazione della strada. Alla diramazione d'una strada comunale da una nazionale, provinciale o comunale si stabiliranno lapidi indicanti la denominazione di ciascuna strada.

Art. 29. Nella costruzione di una nuova strada la proprietà stradale sarà delimitata con termini in pietra della stessa forma e dimensione di quelli accennati nell'art. 12.

Art. 30. Le attuali strade comunali che non si trovano nelle condizioni, di cui negli articoli che precedono, saranno provvisoriamente conservate nello stato attuale, osservato però quanto dispone la legge 30 agosto 1868 per la costruzione obbligatoria delle strade comunali, di cui agli articoli 1 della legge suddetta e 6 del presente regolamento.

Art. 31. Le opere a carico dei comuni saranno eseguite mediante appalto, seguendo le prescrizioni della legge sulle opere pubbliche.

Le Giunte comunali provvedono alla nomina del direttore dei lavori e degli assistenti.

I pagamenti saranno fatti in base allo stato d'avanzamento dei lavori rilasciato dal direttore.

Art. 32. L'autore del progetto, e chi ha diretto od assistito i lavori non potrà essere nominato collaudatore dell'opera.

Art. 33. Le collaudazioni di nuovi lavori stradali comunali o consortili, che non sieno di mera manutenzione e che eccedano in complesso la somma di lire 3,000 non potranno ritenersi definitive nè obbligatorie pei Consorzii o comuni interessati, se non sarà il relativo verbale di collaudo omologato dall'ufficio tecnico provinciale nel cui circondario fu costrutta l'opera. Ove i lavori abbracciassero due o più circondarii, l'omologazione è devoluta all'ufficio tecnico centrale.

A tal effetto si dovrà, all'occasione di collaudo definitivo dei detti lavori, rendere avvertito, almeno otto giorni prima, il rispettivo ufficio del circondario o del capoluogo della provincia, a seconda dei casi contemplati, perchè possano, ove d'uopo, esservi rappresentati.

CAPO II.
Manutenzione delle strade.

SEZIONE I. — *Strade provinciali.*

Art. 34. Il servizio di manutenzione delle strade provinciali è affidato all'ufficio tecnico, sussidiato da cantonieri.

Art. 35. La manutenzione si fa in parte mediante contratto d'appalto, ed in parte in via economica col mezzo di cantonieri e di operai in aiuto.

Sono appaltati: l'approvvigionamento del materiale di rifornitura del suolo stradale, il trasporto del detrito, le riparazioni alle opere d'arte, la mano d'opera pei lavori ad economia, e gli altri mezzi necessarii alla lodevole manutenzione.

Si eseguiscono in via economica: lo spandimento del materiale, lo sgombro della neve, del fango, della polvere sino ai lembi della strada, l'inaffiamento, la conservazione dei cigli, lo spurgo dei fossi, lo scolo della carreggiata, ed in genere tutti quei lavori che sono generalmente necessarii per la conservazione della strada.

Art. 36. L'appalto della manutenzione è regolato in base alla perizia ed al capitolato formati dall'ufficio tecnico, ed approvati dalla Deputazione provinciale.

La durata di ciascun appalto sarà di anni nove, salvo che circostanze speciali richiedano durata minore.

La scadenza dei contratti viene fissata al 31 dicembre, ed il principio al primo gennaio successivo.

Il pagamento delle spese di manutenzione pei lavori, provviste e mano d'opera appaltati si farà in due rate, di cui una nel mese di luglio, in base a certificato d'abbuonconto rilasciato dall'ufficio tecnico, e l'altra in gennaio, a seguito del verbale di definitiva collaudazione.

Man mano che cesseranno gli attuali appalti di manutenzione, si regoleranno alle date dianzi accennate il principio e la scadenza dei nuovi appalti, e l'epoca dei relativi pagamenti.

Art. 37. Il salario dei cantonieri sarà pagato al fine d'ogni mese direttamente dall'ufficio tecnico Il mandato complessivo sarà intestato all'ingegnere capo. Dovrà poi lo stesso trasmettere a suo scarico all'ufficio provinciale di contabilità le quietanze dei singoli cantonieri firmate da quelli che sanno scrivere, o col segno di croce apposto alla quietanza dagli altri, unitamente alla firma di due testimonii che non siano cantonieri, nè cantonieri capi.

Art. 38. A cominciare dall'anno 1873 tutte le carreggiate delle strade provinciali saranno ridotte alle larghezze prescritte dall'art. 5, e qualunque sia la larghezza dell'attuale strada, la larghezza della carreggiata non potrà essere maggiore di metri 4,50.

Sono eccettuate da questa disposizione, e così conservate colla larghezza di carreggiata che hanno attualmente, tutte le strade che si diramano da Cuneo e dalle città capiluogo di circondario per cinque chilometri dalle periferie dell'abitato, come pure da quelle altre città per cui i rispettivi municipii ne faranno apposita richiesta alla Deputazione provinciale, e ne dimostreranno la convenienza.

Art. 39. La provvista della ghiaia e del pietrisco si farà in due epoche, cioè per due terzi nel mese di settembre, e per un terzo nel mese di marzo di ciascun anno.

Lo spandimento del materiale è lasciato al criterio dell'ufficio tecnico, con che però la quantità non ecceda in verun caso i tre quinti della provvista. Il residuo dovrà restare in cumuli lungo la strada, o nei magazzini pei bisogni giornalieri.

Art. 40. La qualità e le dimensioni del materiale sono determinati dai capitolati di appalto; la quantità da impiegare è lasciata al criterio dell'ufficio tecnico, salva sempre nella Deputazione provinciale la facoltà di ordinare esperimenti allo scopo di migliorare la condizione delle strade, sia coll'impiego di materiale più appropriato, sia con altri opportuni provvedimenti.

Art. 41. Le strade dovranno essere mantenute rigorosamente sotto la sagoma prescritta all'articolo 4.

I fossi dovranno essere espurgati almeno due volte l'anno, nel maggio e nell'ottobre.

Il fango e la polvere saranno giornalmente tolti dalla carreggiata ed accumulati oltre i lembi della stessa

Lo sgombro della neve si farà col mezzo dei così detti spartineve e col sussidio di giornalieri occorrente perchè giammai il transito dei veicoli possa restare interrotto. Gli spartineve saranno adoperati sempre quando l'altezza della neve superi i nove centimetri.

Lo scolo delle acque piovane della carreggiata ai fossi stradali sarà mantenuto con assidua cura.

Le opere d'arte saranno conservate sempre in lodevole stato, eseguendovi le riparazioni man mano che si verificano guasti. Special cura sarà portata nella vigilanza e pronta riparazione di quelle che attraversano corsi d'acqua.

Art. 42. Ogniqualvolta la importanza della strada lo richieda, e in generale quando senza troppo grave spesa si possa aver l'acqua necessaria all'inaffiamento di una strada, la Deputazione potrà autorizzare la spesa occorrente per la derivazione e pel servizio di inaffiamento, che rarà affidato ai cantonieri con operai in aiuto.

Art. 43. Il numero e l'attuale distribuzione dei cantonieri sono provvisoriamente mantenuti.

Entro l'anno dall'approvazione del presente regolamento l'ufficio tecnico proporrà alla Deputazione, e per ciascuna strada, il numero e la distribuzione dei cantonieri e cantonieri capi che crederà necessario per assicurare il buon servizio di manutenzione.

La Deputazione ne riferirà al Consiglio provinciale, il quale delibererà sulla pianta e sui salarii del Corpo dei cantonieri.

Per quelle strade che si verranno costruendo, l'ufficio farà analoga proposta.

Art. 44. La nomina dei capi cantonieri e dei cantonieri è fatta dalla Deputazione provinciale, udito l'ufficio tecnico.

Dopo la pubblicazione del presente regolamento nessun cantoniere potrà essere nominato, che non sappia leggere e scrivere, nè capo cantoniere, che non sia inoltre capace di stendere un rapporto.

I capi cantonieri e cantonieri presteranno giuramento a mani del pretore locale. La spesa occorrente sarà sopportata dalla provincia.

Art. 45. La nomina a capo cantoniere ed a cantoniere potrà essere rivocata tanto per demerito, quanto per riduzione di personale e per inabilità al servizio, e non dà diritto a pensione o ad indennità.

Art. 46. In caso di malattia di un capo cantoniere ne farà le veci uno dei cantonieri più capaci da designarsi dall'ufficio tecnico, e nel caso di malattia di un cantoniere, che si prolunghi oltre due giorni, questi dovrà farsi sostituire da un lavorante capace.

Art. 47. Tanto il capo cantoniere quanto il cantoniere hanno la responsabilità della manutenzione e della sorveglianza del gruppo stradale o del tratto di strada che loro è affidato, del materiale e degli utensili ed attrezzi di servizio.

Hanno pure la responsabilità dell'osservanza delle prescrizioni concernenti la polizia stradale.

Art. 48. Apposito regolamento da compilarsi dall'ufficio tecnico, e che dovrà essere approvato dalla Deputazione provinciale, stabilirà le norme pel disimpegno del servizio che è affidato al Corpo dei cantonieri.

Art. 49. Onde rimunerare quei cantonieri capi o cantonieri che, pure mantenendo in lodevole stato il tronco di strada che è affidato alle loro cure, avranno procurato economie sulle spese di manutenzione, risparmiando materiale di inghiajamento ed operai in aiuto, la provincia accorda una gratificazione sul valore del materiale e della mano d'opera così risparmiata.

Tale gratificazione sarà divisa in ragione di 3[4 al cantoniere e di 1[4 al cantoniere capo.

La misura di questa gratificazione verrà per ogni strada stabilita al principio dell'anno dalla Deputazione Provinciale, ed alla fine dell'anno accordata dalla medesima sopra rapporto e liquidazione dell'ufficio tecnico.

Art. 50. Per venire in aiuto a quei cantonieri che, o per malattia, o per avanzata età, si rendessero inabili al servizio; soccorrere quelli che durante il servizio fossero colpiti da malattia; assicurare un sussidio alle vedove, sarà stabilita una associazione di mutuo soccorso fra i cantonieri, sotto la protezione della provincia, che potrà sussidiarla.

SEZIONE II. — *Strade comunali e consortili.*

Art. 51. La conservazione in istato normale delle strade comunali è obbligatoria per tutte quelle legalmente dichiarate tali in base alle leggi vigenti.

Art. 52. La manutenzione in istato normale delle strade sistemate dovrà aver principio coll'anno immediatamente successivo a quello in cui avrà avuto compimento la sistemazione.

Art. 53. Il servizio di manutenzione delle strade comunali è affidato a delegati stradali ed a cantonieri, coadiuvati nei casi di necessità da operai straordinarii.

Art. 54. I comuni, la cui rete stradale di manutenzione è inferiore a 50 chilometri, possono associarsi onde nominare un solo delegato stradale, conservando però ciascuno una separata amministrazione.

I comuni che hanno l'ufficio d'arte speciale, possono valersi dello stesso pel servizio stradale, ferma sempre l'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

Le associazioni predette dovranno essere approvate dalla Deputazione Provinciale.

Art. 55. I delegati stradali sono nominati dal Consiglio comunale, od, in caso di associazioni, dai rappresentanti dei rispettivi Consigli comunali associati.

Non possono venire eletti a tale ufficio se non coloro i quali, o si trovano provveduti di diploma di ingegnere o di geometra, o possono dar prova coll'esempio della loro professione, di possedere le necessarie qualità e cognizioni pratiche per adempiere tale ufficio.

Durano in ufficio tre anni, e possono essere confermati.

Art. 56. Ogni comune dovrà impiegare alla manutenzione delle strade un numero di cantonieri stabili in ragione del bisogno. I cantonieri non possono essere distolti per altri servizi, ma devono stare costantemente applicati alla manutenzione e sorveglianza delle strade.

Art. 57. La spesa del delegato sarà ripartita fra i comuni associati in ragione della lunghezza delle strade soggette a manutenzione e del costo annuale, e ciò per giusta metà.

Art. 58. Il delegato dirige e sorveglia la manutenzione delle strade, ed è responsabile della osservanza del presente regolamento.

A questo fine il delegato:

a) Percorre almeno una volta ogni due mesi l'intiera rete stradale che gli è affidata, dandone preventiva partecipazione ai sindaci dei rispettivi comuni o presidenti dei Consorzi perchè, volendolo, possano intervenire alla visita, ed eseguisce inoltre quelle altre visite alle quali può essere invitato dall'autorità municipale;

b) Prepara le perizie ed i capitolati di manutenzione delle strade;

c) Prepara i progetti ed i capitolati di appalto per le riparazioni straordinarie e le nuove costruzioni relative alle strade;

d) Dirige i lavori che si eseguiscono; procede alla misura ed al riconoscimento del materiale per l'inghiajamento della strada; spedisce i certificati di pagamento per gl'impresari; regola l'impiego degli operai in aiuto dei cantonieri; sorveglia il servizio degli uni e degli altri, e cura l'esatta osservanza del regolamento di polizia stradale;

e) Nei casi di guasti successi o minacciati ai ponti ed alle strade commessi alla sua sorveglianza, si trasporta sollecitamente sul luogo, e dà i provvedimenti d'urgenza, informandone immediatamente la Giunta municipale;

f) Riferisce alle Giunte municipali il risultato delle ispezioni bimestrali o straordinarie da lui eseguite, ed informa intorno a quanto interessa a manutenzione ed i bisogni delle strade;

g) Trasmette nel mese di maggio di ogni anno alla rispettiva Giunta municipale o Deputazione consortile che ne darà sollecita comunicazione alla Deputazione provinciale, un rapporto dettagliato sullo stato delle strade, e suggerisce i provvedimenti per migliorarne la condizione;

h) Adempie a tutte quelle incombenze che possono essergli affidate dalla Giunta municipale o dalla Deputazione consortile relative alle strade di cui ha assunto la direzione.

Art. 59. La manutenzione comprende la fornitura del materiale di inghiajamento ed il suo spandimento, la conservazione delle opere d'arte, la purgatura dei fossi, lo sgombro della polvere, del fango e della neve, ed ogni altro lavoro che può occorrere per la conservazione della strada in istato normale.

La fornitura del materiale ed i ristauri alle opere d'arte si fanno mediante contratto d'appalto, in base alla perizia ed al capitolato formati dal delegato stradale, approvati dalla Giunta municipale; tutti gli altri lavori sono eseguiti in via economica dai cantonieri con operai in aiuto, ove ne sia il caso.

Art. 60. Per tutto che riguarda la durata degli appalti, il pagamento dei lavori appaltati ed il salario dei cantonieri sarà provveduto con speciali deliberazioni o regolamenti dai comuni isolati o riuniti in consorzio, osservate le norme generali stabilite per l'amministrazione comunale per le opere pubbliche dalle vigenti leggi.

Art. 61. La provvista del materiale d'inghiajamento si farà in due epoche, cioè per due terzi nel mese di ottobre, e per un terzo nel mese di marzo.

La quantità della provvista del materiale di inghiajamento e lo spandimento del medesimo sulla strada sono lasciati al criterio del delegato, coll'avvertenza però che negli spandimenti primaverili ed autunnali non si impieghi più dei tre quinti della provvista, serbando i restanti due quinti in cumuli lungo la strada per gli ulteriori bisogni parziali.

Art. 62. Le strade comunali devono essere mantenute secondo la sagoma prescritta all'articolo 22.

I fossi saranno espurgati almeno due volte all'anno.

Il fango e la polvere saranno tolti dalla carreggiata ed esportati fuori della strada.

Lo sgombro della neve si farà il più sollecitamente possibile.

Si provvederà continuamente a che le acque piovane possano scolare dalla carreggiata nei fossi stradali.

Le opere d'arte saranno conservate in lodevole stato, riparando sollecitamente i guasti che vi si verificassero.

Art. 63. Le disposizioni relative alle strade comunali contenute nella presente sezione sono comuni alle strade consortili in quanto vi possano essere applicabili.

CAPO III.

Sorveglianza delle strade.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 64. Il Consiglio provinciale ha l'alta sorveglianza sulle strade provinciali, comunali e consortili, e la esercita col mezzo della Deputazione provinciale, coadiuvata a sua volta dall'ufficio tecnico provinciale.

Art. 65. La vigilanza sulle strade provinciali, comunali e consortili è raccomandata ai consiglieri provinciali, i quali trasmetteranno alla Deputazione le loro osservazioni sullo stato delle strade, sul servizio di costruzione e di manutenzione, sull'osservanza della legge e del regolamento, consigliando quei provvedimenti che crederanno più convenienti pel miglioramento del servizio stradale.

Uguale incarico è affidato ai sindaci per le strade provinciali scorrenti nel territorio del comune.

Spetterà alla Deputazione di provvedere, essendo dessa chiamata per legge a rispondere dinanzi al Consiglio provinciale.

Art. 66 Oltre alle visite a cui durante l'anno sono obbligati, l'ufficio tecnico per il servizio delle strade provinciali, ed i delegati stradali o capi d'ufficio d'arte per le strade comunali e consortili, la Deputazione potrà ordinare altre visite straordinarie quando ne ravvisi il bisogno, o sulla istanza degli interessati, con facoltà di servirsi per le medesime anche di altri periti a sua scelta.

Trattandosi di visita alle strade comunali o consortili, si dovrà darne preavviso, almeno tre giorni prima, alle Giunte municipali od alla presidenza del Consorzio.

Dopo terminata la visita, la persona che ne è stata incaricata redige il suo rapporto e lo trasmette alla Deputazione.

Le spese per dette visite e per ogni altra incombenza dell'ufficio tecnico provinciale, che si riferiscono alla manutenzione delle strade comunali e consortili, o di altri periti che non siano delegati stradali specialmente incaricati alla manutenzione della strada di cui si tratta, sono a carico della provincia, salvochè dalla visita sia venuto a risultare dalla trascurata condizione della strada, e della conseguente inosservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nel qual caso le predette spese andranno a carico del consorzio o del comune negligente.

Art. 67. Ogni anno nel mese di luglio dovrà essere trasmesso alla Deputazione un rapporto dell'ufficio tecnico sullo stato delle strade provinciali e su tutti i rami di servizio che le riguardano, e che sono contemplati nel presente regolamento.

Questo rapporto dell'ufficio tecnico sarà unito per allegato al sommario stampato delle materie da trattarsi dal Consiglio provinciale in sessione ordinaria.

Art. 68. Nel mese di maggio di ciascun anno i delegati delle strade comunali e consortili trasmetteranno alla rispettiva Giunta municipale e Deputazione consortile, la quale alla sua volta la trasmette tosto, munita ove d'uopo delle sue osservazioni, alla Deputazione provinciale, una relazione sullo stato delle strade di cui hanno la sorveglianza, facendo conoscere se siano in tutto osservate le prescrizioni del presente regolamento.

Qualora nei primi dieci giorni del giugno immediatamente successivo questi rapporti non fossero ancora pervenuti alla Deputazione, ovvero fossero stati trasmessi incompleti, dessa ne avvertirà tosto il sindaco del comune od il presidente del consorzio, e qualora entro il mese di giugno non si fosse ottemperato all'invito, la Deputazione ordinerà sollecitamente una visita alle strade del comune o del consorzio.

Le spese tutte di onorarii e di indennità al perito incaricato della visita cadranno a carico del comune o del consorzio, salvo il regresso verso il delegato stradale.

Uguale facoltà è data alla Deputazione ogniqualvolta che i comuni o consorzi, o i loro incaricati pel servizio stradale si rifiutassero, ovvero ritardassero a far eseguire quelle visite straordinarie, o trasmettere quelle informazioni di cui fossero stati richiesti.

Art. 69. Entro mesi tre dalla approvazione del presente regolamento, la Deputazione provinciale si farà trasmettere dall'ufficio di prefettura i due elenchi delle strade comunali formati dai comuni a mente di quanto dispongono l'articolo 17 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e l'articolo 12 della legge 30 agosto 1868 per la costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Colla scorta dei detti elenchi l'uffizio tecnico formerà l'elenco generale delle strade comunali, distinguendole in diverse categorie sia che si tratta di strade, la cui costruzione e sistemazione è fatta obbligatoria dalla legge 30 agosto 1868, o delle altre designate tra le comunali dall'art. 16 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche; e lo presenterà entro un mese alla Deputazione, che lo trasmetterà ai comuni per la parte che li riguarda, invitandoli a stanziare nel prossimo bilancio le somme occorrenti alla manutenzione di dette strade.

L'elenco sarà riveduto ogni triennio a cura dell'ufficio tecnico, e la Deputazione farà uguali comunicazioni ai comuni.

Art. 70. Qualora i comuni o consorzi non curassero la conservazione in istato normale delle strade sistemate, la Deputazione, dopo avviso infruttuoso datone alla Giunta municipale od all'Amministrazione consortile, ordinerà la formazione della perizia e del capitolato di manutenzione, e quindi farà inscrivere d'ufficio la somma risultante nel bilancio comunale.

Le spese della perizia, dei capitolati e d'ogni altro incarico cadono a carico del comune o del consorzio che le ha causate.

Art. 71. La tenuta delle carte relative al servizio tecnico per le strade provinciali, e delle comunali e consortili, per quanto riguarda la sorveglianza che vi esercita la provincia, spetta all'ufficio tecnico, che ne ha perciò la responsabilità. A quest'effetto la Deputazione provinciale avviserà al modo di provvedere, ove ne sia del caso, all'aumento del personale tecnico che fosse richiesto per un tale speciale servizio di sorveglianza, valendosi, ove d'uopo, d'agenti stradali straordinarii e nominati d'anno in anno.

Art. 72 Ogni anno la Deputazione presenta al Consiglio provinciale nella sessione ordinaria una relazione sullo stato delle strade provinciali, comunali e consortili, e su tutto quanto riguarda il servizio stradale.

SEZIONE II. — *Servizio di sorveglianza delle strade provinciali.*

Art. 73. Le strade provinciali sono poste sotto l'immediata vigilanza dell'ufficio tecnico, che ha perciò l'obbligo di visitarle ogni volta che ne occorre il bisogno, e quando si eseguiscono lavori di costruzione, di adattamento o di manutenzione.

Informa tosto la Deputazione provinciale quando sia il caso di provocare qualche provvedimento.

Egli ha sotto i suoi ordini il corpo dei cantonieri, le cui attribuzioni verranno stabilite dal regolamento, che, a norma dell'articolo 48, sarà approvato dalla Deputazione provinciale.

Art. 74. È speciale dovere dell'ufficio di vegliare all'esatta e rigorosa osservanza degli obblighi imposti agli appaltatori per la lodevole esecuzione dei lavori, e d'informare tosto la Deputazione quando riconosca qualche frode o trascuranza.

Art. 75. Visita ogni anno nei mesi di maggio e di ottobre tutte le strade provinciali, onde riconoscerne lo stato, prendere cognizione di tutti i lavori di costruzione, di adattamento o di manutenzione; ed esaminare se siano in tutto osservate le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 76. Nei casi di guasti successi o minacciati ai ponti ed alle strade provinciali, l'ingegnere capo, o chi per esso si trasporta sollecitamente sul luogo, dà i provvedimenti di urgenza e ne informa immediatamente la Deputazione provinciale.

Quando i guasti sono tali da rendere od intieramente intercettato, o pericoloso il passaggio, il capocantoniere della stazione in cui il guasto è successo provvede per informare l'ufficio tecnico il più speditamente possibile.

Intanto il capocantoniere, colla sua squadra e con giornalieri in aiuto, fa eseguire i primi lavori indispensabili per stabilire un passaggio provvisorio.

SEZIONE III. — *Servizio di sorveglianza delle strade comunali e consortili.*

Art. 77. La sorveglianza diretta delle strade comunali e consortili spetta al comune od al consorzio cui la strada appartiene.

Art. 78. L'immediata vigilanza sulle strade comunali e consortili spetta ai delegati stradali e capi d'ufficio d'arte, che devono perciò adempiere alle obbligazioni che risultano dall'articolo 60 del presente regolamento.

CAPO IV.

Polizia delle strade.

Art. 79. Per la polizia delle strade provinciali, comunali e consorziali sarà applicato quanto dispone la legge 20 marzo 1865, allegato F, nonchè il regolamento di polizia stradale approvato col Regio decreto 15 novembre 1868.

Art. 80. Il presente regolamento andrà in vigore col 1° gennaio 1873.

Per la Commissione

Il Relatore: L. RASCO.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
G. BOSCHI.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
DEVINCENZI.

S. M. con decreto del 1° *dicembre* 1872, *ha nominato pel triennio* 1873-74-75 *i Sindaci nei comuni delle provincie seguenti:*

PROVINCIA DI VICENZA.

Distretto di Vicenza.

Vicenza — Piovene-Porto-Godi nob. cav. Luigi.
Altavilla Vicentina — Appoloni cav. Giuseppe.
Bolzano Vicentino — Giaretta Giacomo.
Camisano Vicentino — Mattarello Antonio.
Costabissara — Donà Domenico.
Creazzo — Grabner-Maraschin dott. Giovanni.
Dueville — Fontana cav. dottor Vincenzo.
Gambugliaro — Peruzzi Antonio.
Grisignano — Ferretto Giovanni Battista.
Grumolo delle Abbadesse — Lorenzi Secondo.
Isola di Malo — Branzo-Loschi-Zecchin Antonio.
Montecchio Precalcino — Bollina dottor Gian Ettore
Montegalda — Fogazzaro cav. Luigi.
Montegaldella — Valmarana conte cav. Angelo.
Quinto Vicentino — Pranovi Domenico.

Distretto di Arzignano.

Arzignano — Meneghini dottor cav. Basilio.
Altissimo — Della Valle Domenico.
Nogarole Vicentino — Golin Sante.
S. Giovanni Ilarione — Marcazzan Angelo.
S. Pietro Mussolino — Della Valle Sisto.

Distretto di Bassano.

Campolungo sul Brenta — Vidale Cristiano.
Cassola — Nussio Giacomo.
Mussolente — Chemin-Palma dottor Francesco.
Pove — Alberton Baldassare.
Romano d'Ezelino — Bortignon Matteo.
Rosà — Dolfin Vincenzo.
Rossano Veneto — Parolin Pietro Niccolò.
S. Nazario — Munari Domenico.
Solagna — Todesco Angelo.
Tezze — Smania Gaetano.
Valrovina — Tattara Vittore.

Distretto di Valdagno.

Valdagno — Marzotto cav. Gaetano.
Brogliano — Tomba Angelo.
Castelgomberto — Agosti Giovanni.
Cornedo — Trattenero dottor Orazio.
Novale — Fiori Pietro.
Recoaro — Trattenero dottor Ugo.
Trissino — Mastero dottor Francesco.

Distretto di Asiago.

Asiago — Rigoni cav. Giacomo.
Enego — Grego Fortunato.
Foza — Biasia Andrea.
Gallio — Segafredo Gaspare.
Lusiana (S. Giacomo di) — Ronzani Lorenzo.
Roana — Fabris dottor Nicola.

Distretto di Barbarano.

Barbarano — Breganzato Silvestro.
Albettone — Tessari Giuseppe.
Castagnero — Perini Augusto.
Grancona — Rinaldi dottor Luigi.
Mossano — Lupieri Girolamo.
Nanto — Dominidiato Beniamino.
S. Germano dei Berici — Bonin Lelio.
Villaga — Conti Barbaran nob. Ascanio.
Zovencedo — Bonin Lodovico.

Distretto di Marostica.

Marostica — Pagan Giovanni.
Breganze — Fioravanzo Ascanio.
Conco — Girardi Marco.
Mason Vicentino — Scaroni Lodovico.
Mure — Cantele Giovanni Battista.
Pienezze — Chiminello Pellegrino.
Pozzoleone — Condestanle Gaspare.
Sandrigo — Schiavo Antonio.
Schiavon — Silvagni Valentino.
Valonara — Serafini Gaetano.

Distretto di Schio.

Schio — Garofalo cav. Giovanni Battista.
Forni — Campana Domenico.
Laghi — Menara Pietro.
Lastebasse — Giacon Giuseppe.
Magrè — Piccoli Prosdocimo.
Malo — Rigotti Francesco.
Monte di Malo — Fochesato Giovanni Antonio.
S. Vito di Leguzzaro — Fabris Vincenzo.
Torre Belvicino — Valle nob. Gaetano.
Tretto — Reghellin Antonio.
Valli — Calta Giuseppe.
Velo d'Astico — Toniolo Giovanni.

Distretto di Thiene.

Thiene — Scalcerle dottor Francesco.
Caltrano — Del Santo Francesco.
Calvene — Brazzale Domenico.
Carrè — Turrato Giuseppe.
Lugo — Riello Gaetano.
Marano Vicentino — Fioretti Daniele.
Villaversa — Bassani Antonio.
Zanè — Costa Giuseppe.
Zugliano — Bassi Antonio.

Distretto di Lonigo.

Alonte — Trevisan dottor Antonio.
Campiglia dei Berici — Chiericato Lorenzo.
Montebello Vicentino — Pasetti dottor Giuseppe.
Orgiano — Sacchiero Luigi.
Pojana Maggiore — Brojanigo Federico.

Con Reale decreto del 5 *dicembre* 1872.

Distretto di Vicenza.

Arcugnano — Valmarana conte Stefano.
Brendola — Cita Luigi.
Bressanvido — Mezzalira Alessandro.
Caldogno — Pajello nob. Ascanio.
Longare — Da Schio conte Alvise.
Monticello del Conte Otto — Tonini Giovanni.
Sovizzo — Sale nob. dottor Prospero.
Torri di Quartesolo — Clementi cav. Dostato.

Distretto di Marostica.

Crosara — Pozza Antonio.
Fara — Bonollo Melchiorre.
Molvena — Battaglia Lorenzo.
Nove — Girardi Angelo.

Distretto di Lonigo.

Agugliano — Bettanin Domenico.
Gambellara — Framarin Domenico.
Noventa — Baldan Francesco.

Distretto di Thiene.

Cogollo — Zordan Giovanni Battista.
Sarcedo — Bassani Elia.

Distretto di Schio.

Arsiero — Lissa Angelo.
Piovene — Piovene N. Marc'Antonio.
Posina — Ossato Giuseppe.
S. Orso — Borghero Antonio.

Distretto di Arzignano.

Chiampo — Mistrorigo dottor Girolamo.
Cortigliano — Pivato Pietro.
Valstagno — Negrello Nicolò.

Con Reale decreto del 12 *dicembre* 1872.

Crespadoro — Dalla Costa Giovanni Battista.
Montorso — Biasia Giovanni Battista.
Rotzo — Spagnoli Matteo.
Sarego — Mistrorigo Pietro.
Sossano — Brigo Filippo.
Zermeghedo — Brunelli Paolo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA *delle Obbligazioni della ferrovia* Genova-Voltri, *comprese nella estrazione seguita in Firenze il* 14 *dicembre* 1872 (Decreti Reali 18 febbraio 1856, 19 gennaio 1857 e legge 28 agosto 1870).

23 della 1ª emissione (17ª estrazione)
in ordine progressivo

143	172	207	215	331	386	504	522
582	596	714	1034	1118	1139	1354	1385
1458	1517	1572	1631	1640	1681	1688	2275
2366							

32 della 2ª emissione (16ª estrazione)
in ordine progressivo.

9	302	455	610	717	1018	1053	1202
1295	1299	1388	1478	1501	1598	1636	1676
1702	1712	1773	1821	2169	2191	2216	2217
2238	2255	2382	2396	2408	2510	2554	2572

Le suddette Obbligazioni cessano di fruttare a beneficio dei possessori col 31 dicembre 1872, e dal 1° gennaio 1873 avrà luogo il rimborso del corrispondente capitale, mediante restituzione delle stesse Obbligazioni munite delle cedole (vaglia) non mature al pagamento.

Obbligazioni comprese nelle precedenti estrazioni seguite il 29 *settembre* 1870 *e* 14 *dicembre* 1871, *non ancora presentate al rimborso* (in ordine progressivo).

1ª emissione.

604	702	1047	2106	2218	2390

2ª emissione.

658	684	812	2665	3158

Firenze, li 14 dicembre 1872.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SINDONA.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: G. GASBARRI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA *delle Obbligazioni della ferrovia di* Cuneo, *comprese nella 27ª estrazione seguita in Firenze il* 16 *dicembre* 1872 (Decreto Reale 23 dicembre 1859 e legge 5 maggio 1870).

32 di 1ª emissione (capitale di L. 400 caduna)
in ordine progressivo.

566	569	829	1067	1212	1499	1803
1972	2043	2606	2880	3183	3316	3813
5085	5274	5934	6007	6686	7558	7617
7943	9364	9609	9964	9968	10063	10116
10138	10220	10949	10970			

27 di 2ª emissione (capitale di L. 500 caduna)
in ordine progressivo.

600	931	1055	1450	2403	2404	3269
4707	5326	5569	7442	8039	9920	10598
10927	11612	12443	12537	12703	12853	13719
14019	15541	15620	15625	15657	15727	

Le suddette Obbligazioni cessano di fruttare a beneficio dei possessori col 31 dicembre 1872, e dal 1° gennaio 1873 avrà luogo il rimborso del corrispondente capitale, mediante restituzione delle stesse Obbligazioni, munite delle cedole (vaglia) non mature al pagamento.

Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni non ancora presentate pel rimborso.

1ª emissione.

592	601	612	712	791	1592	1659
1687	1745	1908	2156	2182	2270	2517
2547	2560	3080	3112	3114	3491	3578
3884	4319	4392	4453	4507	4551	4576
4589	5147	5148	5711	5925	5942	6064
6349	6454	7318	7824	8035	8223	9027
9696	9875	10051	10112	10128	10534	

2ª emissione.

378	392	799	1222	1952	2810	3281
5207	6128	6236	6359	7094	7470	7607
7858	8604	8674	9136	9185	9601	10003
10093	10574	10627	10833	10890	11002	11513
11578	12360	12998	15852			

Firenze, 16 dicembre 1872.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SINDONA.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: G. GASBARRI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione d'una rendita 5 per 0[0 al num. 3780 del registro particolare del consolidato romano, certificato numero 38397 per annui scudi romani 2 50, pari a lire 13 43, al nome di Ermenegildo Pesci fu Stanislao, allegandosi l'identità della persona del titolare con quella di Ermenegildo Pesci fu Ladislao.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 28 novembre 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

È stato chiesto il tramutamento della rendita di lire quindici, iscritta sotto il numero 50999 del consolidato 5 per 0[0, non che il riscatto del relativo assegno di lire 2 71 sotto il num. 5271, ambedue intestati a favore di Müller Lodovico, allegandosi l'identità della persona del titolare con quella di Müller Lodovico *fu Vincenzo*, colonnello austriaco pensionato, domiciliato a Graz.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, decorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che intervengano opposizioni, sarà proceduto al chiesto tramutamento.

Firenze, 10 dicembre 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesto il tramutamento al portatore del certificato 5 per 0[0, num. 68736, della rendita di lire 85, iscritta sui registri del consolidato 5 per 0[0 (Napoli), a favore di Sorrentino Consiglio fu Aniello, allegandosi la identità della persona del medesimo con quella di Sorrentino Consiglia fu Aniello, moglie di Francesco Pisanti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, 10 dicembre 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Avviso.

Si partecipa che con effetto dal 1° gennaio prossimo venturo verranno aperti i seguenti nuovi uffizi postali:

di 1ª classe:

Roma, succursale num. 5 (Piazza Pasquino).

di 2ª classe:

Calanna, provincia di Reggio Calabria.
Comitini, provincia di Girgenti.
Pian Castagnajo, provincia di Siena.
S. Martino in Pensilis, provincia di Campobasso.
Santa Severina, provincia di Catanzaro.
Teora, provincia di Avellino.
Ugento, provincia di Lecce.

Con la stessa data verranno soppressi gli uffizi di Travo in provincia di Piacenza e di La Crocetta in provincia di Torino, sostituendo ai medesimi un regolare servizio di posta rurale.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(2ª *pubblicazione*).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del sottodescritto deposito ed allegandosi lo smarrimento della relativa cartella, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione, e resterà di nessun valore il corrispondente titolo.

Deposito della somma di lire 600, spettante al surrogato ordinario Rolando Carlo-Giacinto nel Corpo d'amministrazione sotto il n. 6708 di matricola, come dalla cartella n. 16122 rilasciata il 16 maggio 1861 dalla cessata Cassa dei depositi e dei prestiti di Torino.

Firenze, 29 novembre 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Visto: Per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

I giornali di Berlino continuano a far cenno della eventuale demissione del principe Bismarck da presidente del ministero prussiano, pur continuando ad essere cancelliere dell'Impero germano.

A questo proposito la *Spener'sche Zeitung* scrive: « Se il principe Bismarck offre veramente la sua demissione come presidente del Consiglio dei ministri, ne risulterà una crisi assai più grave di tutte quelle che abbiamo finora attraversate; imperocchè il ritiro del capo di un ministero mette in pericolo l'esistenza di questo gabinetto. Qualunque sia la persona incaricata di ricostituirlo, non possiamo dissimularci (se pure la demissione del principe Bismarck è un fatto reale), che da dieci anni in qua non si è operato verun cangiamento così radicale nella direzione suprema del governo. »

Ma lo stesso giornale, nel foglio del 16 dicembre, ritornando su questo argomento, dice che il cancelliere imperiale ha bensì l'intenzione di rinunziare alla presidenza del mini-

stero prussiano, ma non di cessare dall'essere ministro del governo di Prussia. Egli rimarrà ministro prussiano degli esteri e cancelliere dell'Impero; e quindi la carica di ministro prussiano continuerà ad essere riunita, nella stessa persona, con quella di cancelliere imperiale.

Il principe ereditario e la principessa ereditaria di Germania, nel giorno 16 dicembre, sono giunti a Wiesbaden.

Il ministro austriaco delle finanze presentò al Reichsrath le leggi finanziarie per l'esercizio prossimo. Giusta il progetto ministeriale il bilancio austriaco si chiude con un sopravanzo di tre milioni e mezzo. Gli introiti dell'ultimo esercizio superarono le previsioni, e i crediti accordati non furono spesi; così che coi fondi rimasti in serbo nel Tesoro si farà fronte alle spese del primo trimestre del 1873.

Il corriere di Francia ci è giunto col resoconto della seduta dell'Assemblea di Versaglia in cui furono discusse le petizioni per il licenziamento dell'Assemblea.

Ne riferiamo le conchiusioni del discorso pronunziato dal guardasigilli signor Dufaure che venne accolto con tanto favore dalla destra.

« Vi dico, signori, i motivi pei quali la prospettiva di elezioni nuove non mi rassicura in verun modo. Non è già ch'io vegga in esse far capolino la fortuna di un uomo; ma ci vedo un turbamento profondo, un turbamento forse maggiore di quello che può regnare in questa Assemblea.

Pertanto, nessuno di voi s'illuda: una dissoluzione non è il rimedio che noi dobbiamo cercare, se ci troviamo effettivamente nella situazione disgraziata descrittaci da questa tribuna; cerchiamo altrove il rimedio; cerchiamolo in noi stessi, nella nostra saggezza comune *(Benissimo! Applausi a destra e al centro)*; cerchiamolo nel nostro disinteresse assoluto da qualsisia spirito di partito e da qualsisia preoccupazione che non sia l'interesse del paese! *(Nuove grida di bravo! sui medesimi banchi)*.

Là troverete il rimedio, e non altrove. Non lo troverete già nel tentativo disperato, che succede all'ultima ora, all'ultima estremità; non lo troverete nella dissoluzione! *(È vero! — Benissimo!)*

Signori! una dissoluzione è un'agitazione inevitabile in tutto il paese, e questa agitazione io non la voglio. Ma finirò con alcune parole a' miei onorevoli contraddittori, le quali non saranno più offensive per essi di quelle che ho detto fin qui *(Risa strepitose a destra)*.

Mi permetto di tacciarli di identificare troppo con se stessi nei loro discorsi, da una parte il paese, dall'altra la Repubblica. Circa al paese..... voi ne siete convinti..... Circa alla Repubblica..... mi permetterò di dir loro una sola parola: sapete cosa suscita delle difficoltà al governo, anche provvisorio, che noi esercitiamo sotto il nome di Repubblica francese? Eccolo: non è la forma di governo; è il nome di Repubblica. Nella nostra lunga storia, questo nome è stato ognora accompagnato da agitazioni permanenti, da pretensioni sempre nuove, da ambizioni incessantemente crescenti, come se ogni Repubblica fosse uno stato di cose turbolento, bramoso di passare dallo belle tradizioni del 1789 a quelle del 1792, e da quelle del 1792 a quelle del 1793, per affogare poi nel sangue *(Applausi reiterati a destra e al centro)*.

Ecco, o signori, la disgrazia attaccata a questo nome. Ed io dico che ogni uomo politico, che ha l'onore, anche momentaneo, di far parte di un governo al quale voi stessi avete dato, nella legge del 31 agosto, il nome di Repubblica francese, deve studiarsi di mostrare la Repubblica come assolutamente estranea alle agitazioni cui la si crede destinata (*Voci numerose:* Benissimo! benissimo!)

Sì, o signori, credete a noi: questo stato di agitazioni continue non è uno stato tollerabile per un paese. Sappiate che quando voi comparite in una città o in una piccola borgata, vi vedete attorniati da bravi operai o da eccellenti campagnuoli, attirati dalla curiosità, o, se volete, dal desiderio pienamente legittimo di udire la vostra maschia e calda eloquenza. È vero: v'è un giorno in cui si lasciano animare ascoltandovi. Cercateli il dì seguente: l'uno è tornato all'officina; l'altro ha ripreso l'aratro: dimandate loro, là, cosa vogliono. Vogliono il riposo, la quiete, un lavoro assicurato, una famiglia pacifica, la gioia tranquilla e pura di veder crescere e di allevar bene i loro figliuoli, e, all'ultima ora, il pensiero consolante, che delle leggi protettrici assicureranno ai loro figli la libera trasmissione del campo che hanno coltivato insieme, e della casa in cui rendono l'estremo sospiro! (*Vive acclamazioni su un gran numero di banchi*).

Ecco, o signori, la nostra convinzione. La nazione intera ha bisogno di riposo. Dissoluzione è sinonimo di agitazione. Noi voteremo l'ordine del giorno! (*Nuove acclamazioni. — Triplice salva d'applausi*).

Secondo che il telegrafo ci ha annunziato, la discussione conchiuse coll'adozione dell'ordine del giorno puro e semplice sulle petizioni con 483 voti contro 196.

La *France* commentando i risultati della seduta del 14 corrente dell'Assemblea ammette che la questione del licenziamento dell'Assemblea medesima venne sollevata inopportunamente, ragione per cui esso probabilmente sarà ritardato anche più di quanto potesse presumersi; ma muove le seguenti interpellanze ai deputati che si arrogano i benefizi della giornata: « Una maggioranza non vive della sua resistenza collettiva contro gli sforzi di un partito; essa vive di affermazioni, di atti, di decisioni che rivelino un programma nettamente definito ed accettato da tutti. La vostra pretesa di esercitare il potere è giusta se siete una maggioranza positiva e nessuno in questo caso ve la contrasterà. Ma cos'è che voi farete? Quale è lo scopo vostro? Cosa pretendete voi di costituire? Quando la maggioranza, soggiunge il foglio parigino, avrà risposto chiaramente a queste questioni allora vedremo se la dissoluzione potrà e dovrà essere ritardata fino alla compiuta liberazione del territorio, o se, ad onta di tutti i motivi che militano per il mantenimento dell'Assemblea, essa non dovrà sgombrare per far posto ad una Camera nuova e non debba soccombere sotto la sua impotenza governativa. »

Nella Svizzera, la questione relativa alla riforma della costituzione federale fu rimessa in campo. Una mozione, sottoscritta da 63 membri del Consiglio nazionale, chiede che tale questione venga nuovamente discussa nel secondo periodo della sessione legislativa. Questa mozione non determina alcun programma, nè base preconcetta per la nuova revisione, ma invita soltanto il Consiglio federale a fare proposte dirette a rinnovare l'esame della riforma costituzionale.

La cerimonia del matrimonio dell'imperatore della China è stata celebrata nel 16 ottobre con grande solennità.

Dal Messico si annunzia che il presidente Lerdo de Tejada, nel suo proclama di avvenimento alla presidenza, dichiara di voler seguire una politica amichevole verso le potenze estere, e di ristabilire gli antichi trattati.

Le ultime notizie da Rio Janeiro recano che le trattative avviate col generale Mitre sono terminate in modo soddisfacente. Il Paraguay tratterà separatamente coll'Uruguay e colla repubblica Argentina. Le truppe brasiliane e argentine dovranno sgombrare il Paraguay e l'isola Otajo tre mesi dopo la conclusione del trattato. La convenzione conchiusa col Brasile rimane intatta. Le tre potenze alleate rimangono sullo stesso piede e riceveranno una indennità di guerra, della quale il Paraguay circa il 2 per 100 nei due primi anni, e il 6 per 100 annualmente fino al saldo del debito.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri il Senato discusse ed approvò per articoli gli stati di prima previsione della spesa pel 1873 dei Ministeri degli Esteri e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, sui quali ragionarono i senatori Miniscalchi-Erizzo, Vitelleschi, Cambray-Digny e il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Approvò quindi senza discussione due altri disegni di legge relativi l'uno all'aumento di spesa sul bilancio del Ministero dell'Interno per le carceri, e l'altro alla facoltà di eccedere la spesa stanziata in bilancio per l'estinzione di titoli del Debito Pubblico ricevuti in pagamento.

Votò pure a squittinio segreto ed approvò a grande maggioranza i seguenti progetti di legge discussi nella tornata antecedente:

1° Stato di prima provisione della spesa del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti per l'anno 1873;

2° Autorizzazione al Ministro della Guerra di aprire un concorso speciale per posti di sotto tenente nei corpi di Artiglieria e del Genio;

3° Abrogazione della legge 18 maggio 1871, relativa all'anzianità ed alla pensione degli allievi del 3° anno di corso dell'Accademia militare.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri ebbero luogo in sul principio alcune interrogazioni.

Interrogazione del deputato Branca sul modo con cui si comportò il Comando del 1° Dipartimento marittimo nella circostanza del naufragio del l'*El Ittra* nel golfo di Spezia: alla quale il Ministro della Marina rispose dando schiarimenti intorno al fatto e scagionandone quel Comando.

Interrogazione del deputato Bertani sopra la scelta della linea italiana che deve raggiungere la ferrovia internazionale del Gottardo sulla riva sinistra del Lago Maggiore.

Interrogazione del deputato Morini e di altri sull'esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla ferrovia del Gottardo.

Interrogazione del deputato Giudici intorno allo stato dei lavori preparatorii pel prolungamento della ferrovia Milano-Camerlata a Chiasso passando per Como.

Alle quali interrogazioni rispostosi dal Ministro dei Lavori Pubblici con spiegazioni e dichiarazioni; si proseguì la discussione dei capitoli del bilancio di prima previsione pel 1873 del Ministero dell'Interno. Se ne approvarono altri dieci; intorno ad alcuni de' quali ragionarono i deputati Morelli Salvatore, Dentice, Crispi, Rudinì, Oliva, Farini, Asproni, Parpaglia, Fara, Viacava, Lovito, Sulis, Valerio, Miceli, Sineo, il relatore Lacava e il Ministro dell'Interno.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio presentò il disegno di legge, già approvato dalla Camera e poscia modificato dal Senato, sulla costituzione dei consorzi per l'irrigazione.

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente	L.	998 669 80
Banco di Napoli	»	10,000 —
Secondo invio di lire 38 in oro in aggiunta alle lire 389 37 già pubblicate come offerte raccolte dal R. Console in Suez, compreso l'aggio	»	42 27
Offerta del signor Leo Molinari R. Console in Breslau, compreso l'aggio ricavato da un biglietto della Banca di Francia di lire 500	»	545 —
Offerta del cav. De-Herz, direttore della Banca Rumena in Bukarest, dedotte le spese postali sulla somma di L. 500 e compreso l'aggio sulle lire 492 50 pervenute al Ministero	»	547 85
Comune di Penango (Alessandria)		30 —
Comuni di Sessame, Vaglio Serra e Mondonio (id.).	»	55 —
Opera Pia Polledro in Piovà (id.)	»	25 —
Id. Celotti di Castelletto Merli (idem)	»	16 50
Id. di Sant'Orsola in Murisengo (idem)	»	10 —
Opere Pie di Casorzo (id.) . . .	»	11 —
Prodotto di una colletta fatta nel comune di Montechiari (Brescia) e già spedita alla Deputazione provinciale di Mantova	»	1,159 —
Comune di Castelsigone (Cremona)	»	150 —
Id. di Castelnovo Garfagnana (Massa Carrara), in aggiunta alle lire 25 già pubblicate	»	100 —
Comuni di Bagnona e Zeri (Massa), lire 30 caduno	»	60 —
Comune di S. Romano in aggiunta alle lire 10 già pubblicate	»	20 —
Id. di Camporgiano (id.). . . .	»	10 —
Comitato di soccorso di Piacenza comprese lire 1000 dategli dalla Deputazione provinciale	»	2,000 —
Totale	L.	1,013,391 42

CAPITANERIA DI PORTO

del Compartimento marittimo di Spezia.

Avviso.

Il giorno 28 novembre p. p. fu ricuperato nelle acque di Cadunare, in questo Golfo, una antenna di pino lunga circa metri 11 e giudicata del valore di lire 30.

A termini pertanto degli articoli 131 e 136 del Codice per la marina mercantile s'invita chiunque possa avere sulla medesima interessi di proprietà a far valere in tempo utile le sue ragioni.

Spezia, 12 dicembre 1872.

Il Capitano di Porto: BERTALÀ.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE CENTRALE DI ROMA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 30 dicembre 1872 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 101, nel comune di Veroli, provincia di Roma, con l'aggio medio annuale di L. 2175 73 lorde.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Regio decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 10 dicembre 1872.

Il Direttore Centrale
M. CONTARINI.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 17.

Il principe di Bismarck domandò all'Imperatore di essere dispensato dalla presidenza del ministero prussiano. S. M. l'Imperatore espresse la volontà di accordargli i suoi soll'evo possibile.

La presidenza del ministero prussiano fu affidata provvisoriamente al ministro della guerra Roon.

Versailles, 18.

La Commissione dei Trenta delibererà oggi sulle proposte di Thiers, il quale non assisterà a questa seduta.

Le disposizioni reciproche continuano a far presagire una conciliazione.

Thiers andrà a passare le vacanze parlamentari all'Eliseo.

La Senna continua a crescere. Parecchie località sono inondate.

Londra, 18.

Una terribile bufera scoppiata a Shields, Malton, Grimsby, Hartlepool e Saint Andrews cagionò molti guasti e naufragi.

Una grande estensione nel Leicestershire è inondata, in seguito alle continue pioggie.

Nel Derbyshire cadde moltissima neve.

Le comunicazioni telegrafiche fra Liverpool, Leeds ed Hull sono interrotte.

Le riviere vanno crescendo.

I dintorni di Leamington divennero un vasto lago.

A Londra continua a piovere dirottamente.

Berlino, 18.

La *Corrispondenza Provinciale* conferma che il principe di Bismarck resterà come ministro degli affari esteri di Prussia.

Berlino, 18.

La dignità di Cancelliere di Prussia sarà probabilmente ristabilita. Il presidente del Ministero e i vari ministri gli saranno subordinati e saranno risponsabili. Il futuro presidente godrà la piena fiducia e seguirà completamente la politica di Bismarck, che riunirà nella sua persona la direzione degli affari di Germania e di Prussia.

Parigi, 18.

La Commissione dei Trenta discusse lungamente sull'ordine che deve seguire nelle sue discussioni e decise finalmente di non riunirsi prima che le Sottocommissioni abbiano presentato le loro relazioni.

Il *Bien Public* conferma che la conciliazione fece dopo lunedì grandissimi progressi.

Credesi che la Commissione dei Trenta adotterà in massima la creazione di una seconda Camera, la quale però dovrebbe farsi soltanto dopo lo scioglimento della Camera attuale.

Versailles, 18.

L'Assemblea nazionale decise di sospendere le sue sedute dal 23 dicembre fino al 6 gennaio.

L'Assemblea approvò quindi un emendamento che sopprime la recente imposta di 6 milioni sui crediti ipotecari.

Il conte di Rémusat, parlando del diritto di entrata delle materie prime, si congratulò delle modificazioni del trattato di commercio acconsentite dall'Inghilterra ed espresse la speranza che le altre nazioni la imiteranno.

Madrid, 18.

Il Congresso prese in considerazione la proposta di nominare una Commissione coll'incarico di esaminare la questione dell'abbandono e della demolizione della fortezza di Penon de la Gomera, in Africa, aggiornando l'abbandono fino a nuovo esame.

Madrid, 18.

L'*Imparcial* crede che sia impossibile di ritardare la riorganizzazione del gabinetto. Secondo questo giornale, Gasset, Ruiz Gomez e Cordoba lascieranno il ministero; Echegaray passerebbe alle finanze; Romero Giron avrebbe il portafoglio delle colonie, Llano quello del fomento e Pieltain o Gaminde quello della guerra.

La minoranza repubblicana decise di appoggiare un voto di fiducia verso il governo, se esso si dichiarerà favorevole all'immediata abolizione della schiavitù.

New-York, 18.

Oro 111 5[8.

BORSA DI BERLINO — 18 dicembre.

	17	18
Austriache	202 1[2	201 1[2
Lombarde	113 —	110 1[4
Mobiliare.	202 —	202 1[2
Rendita italiana	65 1[4	65 —
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

BORSA DI PARIGI — 18 dicembre.

	17	18
Prestito francese 5 0[0.	86 87	86 85
Rendita id. 3 0[0.	53 27	53 32
Id. id. 5 0[0.	84 50	84 55
Id. italiana 5 0[0.	68 10	67 95
Id. id. fine corrente	— —	—
Consolidato inglese	91 13[16	91 3[4
Ferrovie Lombardo-Venete . . .	438 —	423 —
Banca di Francia	4310 —	4340 —
Ferrovie Romane.	130 —	130 —
Obbligazioni Romane	186	184 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863 .	196 50	196 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali .	205 —	205 —
Cambio sull'Italia	10 —	10 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	485 —	484 —
Azioni id. id.	873 —	867 —
Londra, a vista	25 57	25 58
Aggio dell'oro per mille.	7 —	7 1[2
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 18 dicembre.

	17	18
Consolidato inglese	91 3[4	91 3[4
Rendita italiana	66 3[4	66 1[2
Turco	54 1[8	54 —
Spagnuolo	28 5[8	18 1[2

BORSA DI VIENNA — 18 dicembre.

	17	18
Mobiliare	332 75	326 50
Lombarde	189 —	181 —
Austriache	335 —	329 —
Banca Nazionale.	974 —	952 —
Napoleoni d'oro	8 76 1[2	8 78 1[2
Cambio su Londra	109 30	109 75
Rendita austriaca	70 30	— —
Id. id. in carta . . .	66 85	66 —

BORSA DI FIRENZE — 19 dicembre.

	18	19
Rendita 5 0[0	75 67 1[2	75 57 1[2
Id. fine mese	— —	— —
Napoleoni d'oro	22 34	22 31
Londra 3 mesi	27 93	27 99
Francia, a vista	110 50	110 85
Prestito Nazionale.	78 50	78 50
Azioni Tabacchi	947 50	944 50
Id. fine mese	— —	— —
Obbligazioni Tabacchi.	— —	— —
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2785 —	2760 —
Ferrovie Meridionali.	482 —	482 —
Obbligazioni id.	— —	— —
Buoni Meridionali	— —	— —
Obbligazioni Ecclesiastiche . . .	— —	— —
Banca Toscana.	1914 —	1901
Credito Mobiliare	1278 1[2	1264 —
Banca Italo-Germanica	621 —	621 —

Debole.

MINISTERO DELLA MARINA.

Ufficio Centrale Meteorologico.

Firenze, 18 dicembre 1872 (ore 16 45).

Le pressioni sono diminuite da 2 a 9 mm. specialmente nel centro e nel Sud d'Italia. Il mare è calmo tranne a Portotorres e a Taranto. Dominano venti di Nord quasi dappertutto deboli. Il cielo è coperto o piovigginoso nella maggior parte d'Italia, sereno a Palermo. I venti aumenteranno di forza ed agiteranno alquanto i nostri mari.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 18 *dicembre* 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	754 5	752 7	751 0	751 5	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	9 2	13 0	13 7	10 2	TERMOMETRO
Umidità relativa.....	93	66	70	96	
Umidità assoluta.....	8 10	7 35	8 16	8 69	Massimo = 14 2 C. = 11 3 R.
Anemoscopio.........	N. 0	Calma	Calma	O. 0	Minimo = 9 0 C. = 7 2 R.
Stato del cielo........	2. cirro-cumuli	2. cirro-cumuli	1. quasi coperto	2. cirri	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 19 *dicembre* 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0....	1 luglio 72	—	75 67 1[2	75 60	75 72 1[2	75 70	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0....	1 ottob. 72	—	—	—	— —	—	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi....	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto stallonato..........	»	—	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0[0..	»	—	—	—	—	—	—	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0[0..	»	537 50	—	516 —	— —	—	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	74 30	74 25	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	74 30	— —	74 35	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicem. 72	—	73 20	73 15	73 35	— —	— —	— —	—
Banca Naz. Italiana	1 luglio 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	2185	— —	2185	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale............	»	500	— —	— —	601 —	600 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica..	»	500	— —	— —	— —	— —	—	— —	619
Banca Austro-Italiana...	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	528
Azioni Tabacchi...........	»	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0..	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane..	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	148
Obbligazioni dette	1 luglio 72	500	— —	— —	— —	—	— —	— —	208
Strade Ferrate Merid.....	»	500	—	—	—	—	— —	— —	—
Obbl. della SS. FF. Mer.	»	500	—	—	—	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)..	»	500	— —	—	—	—	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro............	1 aprile 67	537 50	— —	185	—	— —	— —	— —	—
Anglo Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 72	500	— —	—	—	—	— —	—	700
Titoli provvisori detta ...	»	500	—		— —	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia......	»	500	—	— —	— —	—	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	—	— —	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	»	500	531 50	— —	534	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana	»	250	233 —	230 50	— —	—	— —	— —	

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi......	9	—	— —
Bologna ...	30	— —	— —	Marsiglia..	90	109 60	109 50
Firenze.....	30	— —	— —	Lione	90	—	— —
Genova	30	—	—	Londra.....	90	27 96	27 95
Livorno....	30	— —	—	Augusta...	90	— —	—
Milano	30	—	—	Vienna.....	90	—	— —
Venezia....	30	—	—	Trieste.....	90	—	—
Napoli	30	— —	—	Oro, pezzi da 20 fr...		22 36	22 35
				Sconto di Banca 5 0[0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. italiana 5 0[0 75 60, 65, 67 1[2 cont.; 75 67 1[2, 75 70 fine.
Cert. sul Tesoro emissione 1860-1864, 74 35 fine; 74 15, 10 cont.
Prestito Rothschild 73 20
Banca Generale 600, 601 50.

Il Deputato di Borsa: B. TANLONGO. — *Il Sindaco*: A. PIERI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI CASERTA

Avviso di 2° incanto.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 ant. del giorno 28 decembre 1872 si procederà nel locale di quest'Intendenza, a mezzo di asta pubblica, con le norme prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato dei 25 gennaio 1870, nella intelligenza che l'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso che si presenti un solo offerente:

1° All'appalto del mantenimento di tutti i Regi Lagni con le corrispondenti piantagioni, e custodia di esse, pel quale l'Amministrazione corrisponderà un annuo estaglio all'aggiudicatario, stimato per L. 20,350.

2° All'affitto dei proventi della pescagione nei Lagni medesimi, degli erbaggi sugli argini di essi, della foglia di gelsi, dei funghi, delle noci e dei prodotti utili delle altre piante ivi esistenti, pel quale affitto l'Amministrazione riceverà un annuo corrispettivo dall'aggiudicatario, stimato per L. 10,750.

3° Ed infine all'affitto dei mulini di S. Antonio a Carditello, animati dalle acque di detti Lagni, pel quale anche l'aggiudicatario corrisponderà un annuo estaglio all'Amministrazione, stimato per L. 12,883 20.

Chiunque vorrà concorrere all'impresa di che sopra, dovrà depositare nella Cassa dell'uffizio del registro di Caserta una cauzione provvisoria di L. 10,000, la quale sarà subito restituita dopo celebrati gli atti d'incanto a coloro che non rimarranno aggiudicatari dell'impresa. Per lo aggiudicatario invece sarà ritenuta fino a quando non avrà sottoscritto il contratto e fornita la cauzione definitiva, che rimane fissata in L. 40,000, cioè in ragione del 12 per 100 circa dello importo totale dell'appalto per l'intero sessennio, compresi i lavori straordinari per L. 15,000 annue, e lo estaglio dei mulini in annue L. 12,883 20.

Gl'incanti all'asta pubblica saranno complessivi tanto pel mantenimento dei canali e delle piantagioni quanto per l'affitto dei proventi della pesca, ecc., quanto infine per la locazione ed esercizio dei mulini, e quindi si apriranno con offerte di 50 centesimi per ogni 100 lire a ribasso sulla complessiva somma di L. 20350, fissata pel mantenimento dei canali e delle piantagioni; e coi medesimi 50 centesimi per ogni 100 lire a rialzo per quello che dovrà corrispondere l'aggiudicatario all'Amministrazione sull'altra somma di L. 23,633 20, pei proventi dei Lagni e per l'esercizio dei mulini. In conseguenza i citati 50 centesimi per ogni cento lire, che verranno licitati a ribasso sulla prima cifra di L. 20,350, s'intenderanno licitati a rialzo sulla seconda cifra di L. 23,633 20. S'intenderà il ribasso medesimo applicato alle tariffe contenute nel relativo capitolato d'oneri.

La durata dell'impresa della presente convenzione sarà di anni quattro tanto pel mantenimento dei canali e delle piantagioni, quanto per l'affitto del prodotto dei Regi Lagni e dei Mulini di S. Antonio a Carditello, in guisa che incominciando col 1° gennaio del venturo anno 1873, terminerà al 31 dicembre 1876.

Sarà però in facoltà dell'Amministrazione di prolungare per un altro biennio il periodo della convenzione, cioè fino al 31 dicembre 1878, con le condizioni tutte del predetto capitolato d'oneri, e l'impresario non potrà ricusarvisi. In tal caso però l'Amministrazione per tutto il 30 maggio 1876 dovrà avvertirne l'appaltatore, col quale si stipulerà un atto di sottomissione pel prolungamento del biennio.

Fra cinque giorni dal proclamato deliberamento potrà esser presentata offerta di ribasso e rialzo non minore del 20° di quello ottenutosi nell'incanto, ed all'occorrenza il relativo esperimento d'asta avrà luogo il giorno 2 gennaio p. v. alle ore 10 antimeridiane.

L'aggiudicatario dovrà sottoporsi alle altre condizioni speciali volute dal relativo capitolato d'oneri, che possonsi leggere presso la 2ª sezione di quest'Intendenza.

Tutte le spese degli incanti, quelle inerenti alla cauzione, nonchè le altre riflettenti le tasse di registro e bollo, dritti di segreteria, verbali di consegna e quanto altro possa occorrere per la regolarizzazione di tali atti ceder devono interamente a carico dell'aggiudicatario. Saranno altresì a suo carico le spese per la stipulazione del contratto e delle relative copie.

Caserta, 18 dicembre 1872.

6393 *L'Intendente*: De CESARE.

MUNICIPIO DI AVERSA

Avviso d'Asta.

Si avverte il pubblico che nel giorno ventisei del volgente mese ed anno, alle ore dieci antimeridiane, nel locale del municipio, sito nell'ex-monastero di San Domenico, ed alla presenza del sindaco o di chi ne assumerà le funzioni, si procederà ai pubblici incanti per lo affitto de'dazi e delle tasse comunali in quattro lotti così ripartiti:

1° lotto — Carne.

2° lotto — Farina, pane, fiore, spezzatura, crusca, riso, maccheroni, pasta lavorata, olio, sapone, petrolio, biada, zucchero, caffè, mele, formaggi, salami, calce, latticini freschi, spirito, alcool, liquori, rosolii ed altro.

3° lotto — Fieno, pesce, neve e tasse sui cani e sull'occupazione di suolo pubblico in tempo di fiera.

4° lotto — Dritto di peso e misura pubblica non coercitivo.

L'appalto avrà la durata di anni due dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1874.

La licitazione sarà aperta pel 1° lotto su lire trentamila, pel secondo lotto su lire novantanovemila quattrocentosessantasei, pel 3° lotto su lire ottomila ottocento, e pel 4° lotto su lire duemila cinquecentoquindici.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine.

Chiunque vorrà concorrervi potrà fin da oggi ed in tutti i giorni recarsi nella segreteria comunale dalle ore nove antimeridiane alle tre pomeridiane per prendere visione del capitolato contenente tutte le condizioni dell'appalto, nonchè dei regolamenti e relative tariffe, dalle quali risultano taluni aumenti subiti da una parte dei balzelli fittabili.

Non saranno ammessi alla licitazione coloro che non si uniformeranno alle condizioni prescritte col capitolato.

Le offerte di ventesimo dovranno prodursi, senza ulteriore avviso, fra cinque giorni dal dì del deliberamento, cioè fino alle ore dodici meridiane del dì trentuno volgente mese.

Aversa, 17 dicembre 1872.

Il Sindaco, firmato: Ruggiero — Il Segretario: G. Rondinella.

Per copia conforme

6394 *Il Segretario:* G. RONDINELLA.

TELEGRAFI DELLO STATO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO

Avviso d'asta.

Si fa noto al pubblico che alle 2 pomeridiane del giorno 23 dicembre corrente avrà luogo presso questa Direzione compartimentale dei telegrafi, innanzi al sottoscritto, l'asta a partiti segreti per la fornitura delle stampe occorrenti alle Direzioni compartimentali di Bologna e Torino ed uffici dalle medesime dipendenti, per la durata di un triennio, rilevante alla somma di L. 156,546 53.

Tale fornitura verrà aggiudicata al miglior offerente, dopo la superiore approvazione, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni stabilite nel capitolato relativo, e sui prezzi della perizia annessa in data 5 novembre 1872, visibile presso la Direzione compartimentale suddetta ogni giorno nelle ore di ufficio.

Le schede scritte su carta da bollo da una lira, firmate e suggellate, da presentarsi all'atto dell'asta, indicheranno il ribasso di un tanto per cento che ciascun offerente intende fare sulla somma periziata.

Le consegne degli stampati saranno da farsi nelle epoche, modi e luogo designati nel capitolato, franche di ogni spesa.

I concorrenti dovranno essere muniti di valido certificato, dal quale consti essere proprietari di una accreditata officina tipografica nella sede della Direzione appaltante.

I pagamenti verranno fatti secondo le norme del capitolato in seguito al collaudo delle singole partite ordinate ed accettate.

All'asta non saranno ammesse se non persone favorevolmente conosciute dalla Amministrazione come idonee e solventi a compiere gli obblighi inerenti all'appalto, e previo deposito di L. 4000 in danaro od in titoli di rendita dello Stato al prezzo della chiusura di Borsa del giorno innanzi.

Finita l'asta si riterrà solo il deposito del miglior offerente, restituendolo agli altri.

L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le disposizioni portate dalle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Tutte le spese d'incanto, contratto, bolli e copie sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono assegnati otto giorni a datare da quello dell'asta per presentare le offerte di ribasso sul prezzo di aggiudicazione, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e così il periodo di tempo (fatali), entro il quale si potrà portare questo miglioramento, scadrà alle ore 2 pom. del giorno 30 andante mese.

Torino, 16 dicembre 1872.

Per il Direttore Compartimentale

6395 *Il Segretario*: A. TAGLIAFERRI.

SOCIETÀ ITALIANA DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Avviso.

In seguito alla deliberazione del Consiglio d'amministrazione sono invitati i possessori delle azioni di questa Società ad effettuare il versamento del 4° decimo di L. 25 per azione; nel quale verranno compensati gli interessi decorsi dalle epoche dei singoli versamenti fino al 31 dicembre 1872 in L. 2 60 per azione. (Art. 42 statuto sociale).

L'operazione avrà luogo dal giorno 7 al 10 gennaio 1873, dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom.

In **Milano**, presso il *Credito Milanese*.

In **Bergamo**, presso la sede della Società.

Bergamo, 12 dicembre 1872. 6385 LA DIREZIONE.

COMPAGNIA NAPOLETANA D'ILLUMINAZIONE A GAS

Il Consiglio d'amministrazione ha l'onore di prevenire i signori possessori delle obbligazioni che il cupone n. 19 scadibile al 1° gennaio 1873, a partire dallo stesso giorno verrà pagato in L. it. 15 presso le Casse della Compagnia, site a Parigi, piazza Vendôme, n. 12; a Napoli, via Chiaja, n. 138. 6387

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano

Dichiara:

1° Essere di libera ed assoluta proprietà delle istanti signore Casati Giuditta fu Giovanni, Riva Francesca fu Giuseppe Antonio, Saporiti Carolina fu Faverio, Conti Annunciata fu Giuseppe, Magni Luigia fu Battista, Brocca Agostina fu Francesco, Del Grande Caterina fu Giovanni, Mainetti Luigia fu Giuseppe, Legnani Maria fu Luca, Perego Rosa fu Giuseppe, Bertani Giuseppa fu Camillo vedova Giardini, Prina Maria fu Angelo, Protti Acquilina fu Giuseppe, Mascetti Luigia di Stefano, Lainati Luigia fu Carlo, Salteri Luigia fu Giovanni, Ghiringhelli Teresa fu Giovanni, Brivio Francesca fu Francesco, Ravioli Camilla fu Ferdinando, Masini Maria fu Rocco, Danelli Marianna di Luigi, Esposito Angela fu Paolo, Bionda Caterina fu Giuseppe, Lanzani Maria di Gaetano, Anselmi Ermenegilda di Ambrogio, Lovati Virginia fu Giuseppe, Portaluppi Teresa fu Antonio, Pogliani Giovanna fu Gaetano, Banfi Beatrice di Eugenio, Fenaroli Annunciata fu Giuseppe, Tarlarini Fulvia fu Aniceto, Oggioni Rosa fu Giuseppe, Villani Cecilia di Pietro, Caglio Carolina fu Giovanni, Briola Maria fu Alberico, Giardini Angiola fu Francesco, De Capitani Elisa di Giuseppe, Cattaneo Giuseppa fu Gaetano, Pelli Maria di Paolo, Muratori Marianna fu Giuseppe, Galli Teresa fu Teodoro, Locatelli Teresa fu Pietro, Banfi Francesca di Eugenio, Maestri Maddalena di Felice, Beretta Marianna fu Carlo, Pugnetti Giuseppa fu Gaetano, De Simoni Maddalena di Giovanni, Franzini Adelaide fu Bartolomeo, Gadda Emilia fu Francesco, Crespi Margherita fu Antonio, Cattaneo Maria fu Gaetano, Cesana Geromina fu Leopoldo, Tamborini Rachele fu Gaetano, Macini Barbara fu Pio, Comizzoli Caterina fu Pietro, Galbiati Amalia fu Ferdinando, Comelli Teresa fu Luca, Manganini Anna fu Carlo, Calvi Giuditta fu Giuseppe, Briani Marianna fu Luca, Galimberti Luigia fu Benedetto, Fassi Antonia fu Gaetano, Bianchi Maria fu Domenico, Moroni Emilia fu Paolo, Riva Rosa fu Alessandro, Pelzi Cesarina fu Santo, Baraggioli Giuseppa fu Domenico, Cocchignoni Rosa fu Giuseppe, Ferrario Caterina fu Antonio, Lucchini Luigia fu Ambrogio, Roveda Maria di Lorenzo, Magni Marianna di Antonio, Tremolada Giuseppa di Aronne, Berinzaghi Beatrice fu Battista, Dovara Maria fu Paolo, Ferrario Regina fu Melchiorre, Pagetti Maria fu Luigia, Beati Aurelia fu Giuseppe, Massara Ernesta di Antonio, Breitenmoter Francesca di Rodolfo, Negri Rachele di Pietro, Longoni Florinda fu Stefano, Salvioni Marietta fu Carlo, Rossi Luigia di Pietro, Gadda Rosa fu Francesco, Morisetti Enrichetta di Innocente, Castani Gaetana di Carlo, Prina Giovanna fu Giulio, Sala Antonia di Luigi, Medici Teresa fu Francesco, Sormani Amalia fu Baldassare, Calcaterra Giulia fu Luigi; tutti domiciliate in Milano, quali successe nella rappresentanza del soppresso Pio Istituto delle Figlie di Carità in Milano;

I seguenti certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia, intestati a fafavore del Pio Istituto suddetto:

N. 18466, rendita lire 15, in data Milano 7 novembre 1862;

N. 18467, rendita lire 1665, in data Milano 7 novembre 1862;

N. 39187, rendita lire 370, in data Milano 15 marzo 1865;

N. 44798, rendita lire 6100, in data Milano 25 gennaio 1866;

N. 48726, rendita lire 830, in data Milano 7 febbraio 1867;

N. 16452, rendita lire 5, in data Firenze 13 ottobre 1870.

2° Autorizzarsi la Direzione del Debito Pubblico del Regno a tramutare i suddetti certificati o titoli al portatore da rilasciarsi a libera disposizione delle sunnominate signore instanti.

Milano, 13 novembre 1872.

Secco Suardo, vicepres.

6068 Mugoia, vicecanc.

ESTRATTO

dal suo registro delle trascrizioni dei ricorsi sistente presso la cancelleria del tribunale civile e correzionale di Palme.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palme, visto il presente ricorso avanzato dalle sorelle Anna e Cecilia Campisi del fu Pasquale, domiciliate in Piminoro sotto comune di Oppido, tendente ad ottenere l'autorizzazione di poter esigere dalla Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire tremila portata dalla polizza n. 4345, intestata a Campisi 1° Antonio di Pasquale della 7ª legione carabinieri Reali, ascritto al n. 501 di matricola, assoldato per la ferma di anni otto decorrenda dal quattro aprile 1865 per premio di assoldamento militare;

Visti i documenti prodotti in appoggio di detto ricorso,

Autorizza le ricorrenti Anna e Cecilia Campisi quali eredi legittime del defunto di loro fratello Campisi 1° Antonio, a poter esigere dalla Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire tremila portata dalla polizza venti marzo 1865, n. 4345, previe le volute cautele. Così deliberato nella camera del consiglio dai signori Caloedonio Nicolosi presidente, Antonino Romei e Giovambattista Rossi giudici, oggi li 23 agosto 1872. Firmati: il presidente C. Nicolosi — D. Mantella.

Per estratto conforme al suo originale, rilasciato in Palme oggi li 8 novembre 1872 a richiesta del procuratore signor Tommaso Ventrici.

Il cancelliere

5943 Francesco Venini.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero, ed uniformemente alle sue conclusioni,

Il tribunale di Napoli, quarta sezione civile, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di dividere ed intestare nel modo seguente, i due certificati di rendita in testa di Casalini Michele di Filippo, domiciliato in Napoli, l'uno del 3 settembre 1862, numero ventottomila seicento novantacinque, e numero di posizione ottomila cento sette, di annue lire cento novanta, e l'altro del dieci agosto 1863 (?), numero settantanovemila quattrocento novantuno, e numero di posizione ventimila novecento novantasette, di annue lire cento, cioè: *a*) novantacinque di rendita alla signora Teresa de Stefano fu Salvatore; *b*) e lire venti di rendita per ciascuno ai signori Emilio, Ernesto, Antonietta, Amalia, Filomena, Aganice, Clelia, Eleonora Emilia Casalini fu Filippo.

Ordina che i relativi certificati siano poscia convertiti in cedole al latore, e che la cifra residuale di annue lire quindici contenuta nei detti due certificati venga convertita egualmente in cartelle al portatore e consegnata all'agente di cambio signor Giuseppe Merolla, il quale venderà tali lire quindici di rendita e distribuirà il prodotto ai detti signori de Stefano e Casalini, cioè pagherà alla signora de Stefano un capitale corrispondente alla rendita di lira una e centesimi sessantasei, e dividerà il resto in nove parti uguali ai detti signori Casalini.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, Federico Aveta e Ruggiero Lomonaco giudici, il dì ventotto ottobre 1872. — G. Cangiano — Gennaro di Natale funzionante vicecanc.

Emilio Casalini.

Napoli, Gradini di Forcella, num. 11, terzo piano. 5904

RETTIFICAZIONE
D'AVVISO DI TRAMUTAMENTO.

Nelle pubblicazioni fatte in questa *Gazzetta Ufficiale* nei numeri 267, 278, 289 ultimi, del decreto del tribunale di Vercelli 20 settembre 1872, leggasi *Agata Ferreri* invece di *Angela Tricerri*.

6401 Avv. Attilio Begey.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto notifica che, sulla domanda dei signori Augusto e Palmira Palmieri coniugi Valli, domiciliati in Roma, quello come padre e legittimo amministratore dei minori Luigi ed Angiolina, ed anche quale rappresentante dei figli nascituri, il tribunale civile di Roma, riconoscendo nella signora Palmieri moglie Valli la qualità di usufruttuaria, ed in quei figli nati e nascituri la qualità di eredi nella proprietà dei beni della defunta Ersilia Palmieri, morta previo testamento, ha con suo decreto 14 novembre 1872 autorizzato la Direzione del Debito pubblico di intestare a favore della detta Palmira Palmieri moglie Valli, domiciliata in Roma, in quanto all'usufrutto, ed a favore dei suoi figli nati Luigi ed Angiolina, e degli altri nascituri in quanto alla proprietà il certificato di rendita consolidata cinque per cento sul Debito Pubblico d'annue lire seicento novanta, portante il n. 52,732, ed intestato attualmente all'eredità della fu Ersilia Palmieri.

Roma, addì 22 novembre 1872.

Fortunato dott. Piffeni

5934 proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Sulla istanza della signora Irene Vassalli vedova Garinei, madre ed erede testamentaria del fu avv. Raffaele Garinei, il tribunale civile e correzionale di Roma, secondo periodo feriale, in camera di consiglio nel dì 24 ottobre 1872 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a pagare liberamente alla detta signora Irene Vassalli il certificato di rendita di lire 87 e centesimi 34 1/2, sotto il n. 19,852 del registro, e n. 51,821 del certificato, ed intestare alla medesima l'altro di lire 08 e cent. 06 1/2, sotto il n. 19,852 del registro, e n. 55,196 del certificato, ambidue già intestati all'ora defunto Raffaele avv. Garinei.

5033 Giuseppe Pescosolido, proc.

AVVISO
per traslazione di certificato.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto 14 dicembre 1872 dichiarò che il certificato sul Debito Pubblico italiano consolidato cinque per cento, numero 114065, della rendita di lire 200, intestato a Roffi dott. cav. Giuseppe fu Giovanni, domiciliato a Torino, spetta per successione e in forza di testamento segreto aperto con atto 10 novembre 1869, reg. Durando, e aggiunta di testamento 5 gennaio 1872 allo stesso rogito, alla di lui unica figlia Candida Roffi consorte in oggi al dott. Ignazio Fenoglio, ed erede universale del titolare di lei padre suddetto.

E ciò stante, autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a trasferire il suddetto certificato in altro d'ugual rendita in capo alla signora Cand.da Roffi fu Giuseppe minore e moglie al signor dott. Ignazio Fenoglio, domiciliata a Torino, senza il vincolo di cui era annotato il precedente intestato al dott. cav. Roffi.

6402 Avv. Attilio Begey,

NOTIFICAZIONE DI PROTESTO.

A richiesta del signor Ludovico Radice possidente, domiciliato in Roma via Consolato, numero 6, io sottoscritto usciere del Regio tribunale del commercio di Roma ho notificato al sig. Teutonici Filippo, d'incognito domicilio, l'atto di protesto elevato a carico del signor Giovanni Cirilli a rogito del notaro Gio. Battista Bornia per la somma di lire mille ottocento cinquantasei sotto il giorno sei del corrente decembre per tutti gli effetti di legge.

Roma, 18 decembre 1872.

L'usciere

6396 Giulio Berti.

ESTRATTO DI DECRETO. 6388
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 23 luglio 1872 il tribunale civile di Genova ha dichiarato spettare esclusivamente a Maria, Paola, Stefano, Daniele, Giovanni e Giovanna Solari fu Pietro la proprietà della rendita di lire cinquanta di cui nel certificato n. 124377 intestata all'ora fu Pietro, ed a Giuseppe fratelli Solari fu Francesco Benedetto, e vincolata per l'usufrutto a favore di Livia o Lilla Bacigalupi vedova Solari, ed inoltre dichiarando cessato un tale usufrutto ha data autorizzazione di svincolo del suddetto certificato, e del tramutamento di detta rendita in cartelle di ugual rendita al portatore, ordinandone la libera consegna a Teresa Massa vedova di Pietro Solari, con tenersi in disparte gl'interessi decorsi dal 1° luglio al 5 agosto 1871 a conto di chi spetta.

Questa pubblicazione è fatta a regolarizzazione ed in conferma di altra consimile inserita nella *Gazzetta Ufficiale d'Italia*, numeri 234, 245 e 256 anno corrente.

Genova, 12 dicembre 1872.

C. Morro, caus.

AVVISO. 6389

Si notifica che il sottoscritto per tutti gli effetti legali e di ragione ha eletto il proprio domicilio nel vicolo Savelli, num. 29, terzo piano, in casa del di lui rappresentante e mandatario generale signor Filippo Fiorini ivi residente.

Raffaele D'Ambrogi.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli, seconda sezione, del tredici novembre 1872 nel ritenersi Luisa Majello erede universale testata di Angela di Chiara fu Giuseppe morta nubile, a cui si trovano intestate sul Debito Pubblico italiano annue lire 125 giusta i due certificati, il primo di lire 85, num. 128722, e l'altro di lire 40, numero 40871, trovasi ordinato alla Direzione Generale del Gran Libro del detto Debito Pubblico d'intestarsi libera l'annua suddetta rendita di lire 125 a Carrascon Beniamino fu Salvatore cessionario della suddetta Majello.

5900 Francesco Paolo Cassano.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, sezione promiscua, udita in camera di consiglio la relazione del soprascritto ricorso, e degli atti in appoggio prodotti, fatta dal signor giudice commissario;

Presa lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero, emanate sullo stesso ricorso;

Attesochè dagli atti suddetti sorge provato che gli eredi del fu Nicolò Costanzo sono i due soli di lui figli Setà don Antonino, e Giuseppe, e quindi essi soli han dritto alla eredità della rendita di cui è parola;

Ordina che dal Direttore del Debito Pubblico del Regno d'Italia e da chiunque spetti i certificati di rendita uno di lire quarantacinque annuali di numero 21539 e di posizione num. 6426, datato a Palermo il 14 settembre 1863 in atto a favore del signor Costanzo Nicolò, e l'altro di lire centosettanta annuali di num. 21798 e di posizione 6426, datato a Palermo il 19 settembre 1863, a favore di Nicolò Costanzo del fu Antonino, fossero trasferiti ed intestati in quanto a lire 110 a favore del Setà don Antonino Costanzo fu Nicolò domiciliato in Adernò e lire centocinque annuali in favore del signor Giuseppe Costanzo fu Nicolò domiciliato in Adernò col vincolo che in atto vi si trova.

Fatto e deliberato dai signori cav. Pietro di Maggio vicepresidente, Vincenzo Bozzo, Francesco Pitini giudici

Oggi in Palermo li due dicembre 1872. — Pietro di Maggio, Giovambattista Seminara.

6374 Giuseppe Fortunato, proc. leg.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Avellino certifica, che il sullodato tribunale, con deliberazione del ventidue novembre mille ottocento settantadue, dispose quanto appresso:

" Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Alaggia ordina all'Amministrazione della Cassa de' depositi e prestiti di pagare a Cosmo, Mariantonia e Raffaela Lucianò padre e figlie, libera e senza vincolo alcuno la somma di lire mille presso la stessa depositata per fondo di surrogazione militare del defunto Vincenzo Luciano, giusta la cartella del 29 febbraio 1864, numero 1113, e di cui essi padre e figlie Luciano sono unici eredi. "

A richiesta del procuratore signor Luigi Dante si rilascia il presente, oggi ventitrè novembre mille ottocento settantadue.

Il cancelliere del tribunale

5994 Giuseppe Cotticelli.

AVVISO. 6170
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere nel giorno 18 novembre ha resa sentenza con cui si fa ordine alla Direzione Generale del Debito Pubblico che la partita di rendita di annue lire 275 in testa del signor Teti Raffaele di Nicola contenuta nel certificato num. 9898, venga intestata ai signori Filippo e Nicola Teti, e coniugi Angelina Teti e Giuseppe Ferrante, col vincolo dotale per la quota della signora Angelina Teti.

Sª Maria Capua Vetere 3 decembre 1872.

Gennaro Addeo, proc.

AVVISO. 6194

Il sottoscritto procuratore del N. U. signor conte Gustavo Candelori Moroni, come da procura in atti Bacchetti in data 15 gennaio 1872, denunzia per ogni effetto di legge lo smarrimento di una fede di deposito rilasciata dal Monte di Pietà di Roma il 10 luglio 1869, numero 483, per la somma di romani scudi 2000 fruttiferi al 5 per cento a favore della primogenitura Candelori coi vincoli espressi nel chirografo pontificio 3 settembre 1868, e ciò per gli effetti di rinnovazione.

Roma, li 7 dicembre 1872.

Ferdinando avv. De Felice, procuratore.

AVVISO. 6365

Il sottoscritto dichiara che essendosi recato ad abitare nella sua vigna fuori Porta Salara, onde evitare disagi ed incomodi per tutti gli effetti di diritto elegge il suo legale domicilio in via dei Prefetti numero 17, presso lo studio del procuratore Saverio avv. Secreti, ove validamente saranno presentati tutti gli atti siano giudiziali, siano stragiudiziali. E perchè questa dichiarazione possa essere nota al pubblico si inserisce nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, 16 decembre 1872.

Lorenzo Severini.

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

A richiesta del dott. notaio Salvatore e di Irene Locatelli fratello e sorella, figli ed eredi del fu dott. Angelo Custode Locatelli di Bergamo, per ogni effetto dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, si reca a pubblica notizia il seguente

Decreto:

Sul ricorso 7 corrente, numero 1146 R. R. dell'avvocato Pegoretti Gaetano quale procuratore di Locatelli notaio Salvatore ed Irene fu notaio Angelo Custode Locatelli di Bergamo, la Irene moglie di Benaschi Antonio di Borgo di Terzo:

Sentita la relazione degli atti oggi fatta in camera di consiglio dal giudice Manusardi Francesco, sedendo il presidente Tunisi cav. Antonio e l'altro giudice Giussani Gaetano;

Ritenuto che il notaio Locatelli Angelo Custode, fu dott. fisico Carlo Domenico di Bergamo, mancò di vita in Borgo di Terzo l'otto aprile 1865, e che la di lui eredità per testamento 21 febbraio 1864 si devolse ai di lui figli ed odierni ricorrenti Salvatore ed Irene, salva la legittima agli altri di lui figli Pace, Antonia, Teodolinda ed Emidio, e salvo un legato di mobili alla di lui moglie Anastasia Terzi fu Giuseppe, i quali tutti, e per l'Emidio pure defunto, la costui figlia Marietta, con atto in data di Bergamo 23 maggio 1871, numero 585, autenticato Bettoni, dichiararono di riconoscere ed accettare le suaccennate ultime disposizioni di volontà e di ritenersi soddisfatti di quanto poteva loro rispettivamente competere, dipendentemente da esse;

Ritenuto che di compendio della suddetta eredità havvi il deposito di lire 1100, fatto dal defunto notaio Locatelli, a cauzione dell'esercizio della sua professione con residenza in Mologno al Serio, rappresentato dalla cartella del Monte Napoleone, dell'annua rendita di lire 55, come consta dalla polizza numero 2500, in data di Milano 31 ottobre 1811;

Ritenuto che con certificato 12 febbraio 1869, numero 59 di questa Regia Camera di disciplina notarile fu accordato lo svincolo di quanto il Locatelli Angelo Custode aveva dato in garanzia del suo esercizio di notaio, certificato stato qui registrato il 9 corrente, al numero 2069, foglio 188, col pagamento di lire 12 20;

Veduti gli articoli 31, 32, 33 del regolamento sul notariato 17 giugno 1806, ancora vigente in queste provincie;

Veduti gli articoli 102, 103, 105, 106, 98 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, sull'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, stabilita presso la Direzione Generale del Debito Pubblico,

Il tribunale civile in Bergamo determina che la succitata somma di lire 1100, investita sopra una cartella del Monte Napoleone, del cessato primo Regno d'Italia, dell'annua rendita di lire 55 decorribile dal 6 agosto 1811, rappresentata dalla succitata polizza, Milano 31 ottobre 1811, numero 2500, a titolo di cauzione dell'ora decesso Locatelli Angelo Custode quale notaio residente nel comune di Mologno, dipartimento del Serio, deve essere restituito ai sunnominati istanti Salvatore ed Irene fratello e sorella Locatelli figli del surriferito notaio Angelo Custode Locatelli *quondam* dott. fisico Carlo Domenico, di Bergamo, spettando integralmente detta somma, e per essa la detta cartella e relative cedole di rendita ai medesimi in parti eguali quali unici ed esclusivi eredi del prefato ora estinto loro genitore dott. Angelo Custode Locatelli.

Bergamo, dal Regio tribunale civile e correzionale 14 novembre 1872. — Il presidente: Tunisi — Il cancelliere (L. S.) Rizzini.

Dott. Salvatore Locatelli

6273 anco pella sorella Irene.

DELIBERAZIONE. 6377
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in prima sezione con deliberazione del sei dicembre 1872, registrata con marca, tra l'altro ha disposto come appresso:

" Ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare in cartelle al portatore la rendita di lire seicentocinquantacinque, contenuta nel certificato sotto il numero 131313, e quello del registro di posizione 61264, in testa al signor Matteo d'Ajello fu Nicola, e consegnare i nuovi titoli al signor Vincenzo d'Ajello perchè li divida a norma del verbale di divisione. "

Il procuratore

Andrea Scalese.

PREFETTURA DI GENOVA

Avviso d'asta.

In seguito a delegazione avutane dal Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale delle opere idrauliche, con nota N. 28035, con autorizzazione per l'abbreviazione dei termini, ed essendo stato dichiarato deserto il pubblico incanto aperto in questa prefettura il giorno d'oggi, conformemente all'avviso rilasciato sotto la data del 7 andante mese,

Si rende noto che il giorno 24 del corrente mese di dicembre si procederà in questa prefettura ad un secondo incanto col metodo dei partiti segreti

per l'appalto dei lavori ed opere necessarie alla manutenzione dei moli, scogliere ed opere d'arte del porto di Savona durante il biennio 1873-74, *rilevante alla complessiva spesa presunta in L.* 61,000.

Le offerte dovranno essere fatte in ribasso di un tanto per cento, scritte sopra carta da bollo da L. 1 20, chiuse in piego suggellato e presentate a quest'ufficio nel giorno ed ora suindicati.

Il deliberamento verrà pronunciato qualunque sia il numero delle offerte a favore del miglior offerente semprechè il ribasso offerto superi od almeno eguagli il minimo risultante da apposita scheda dell'Amministrazione.

Nel processo d'asta si osserveranno le norme fissate dal regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto del 5 di settembre 1870, numero 5852.

L'appalto è retto dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data del 31 di agosto 1870 e da quello speciale appositamente compilato dall'ufficio del Genio civile pel servizio tecnico dei porti e spiaggie sotto la data del 29 di luglio p. p., del quale, come della relativa perizia, chiunque potrà assumerne visione presso questa prefettura (divisione IV) in tutte le ore d'ufficio.

L'impresa avrà principio dal giorno della data del relativo verbale di consegna, ed i pagamenti in acconto saranno fatti in rate mensili sotto deduzione del ribasso d'asta e della ritenuta del decimo.

Il pagamento finale sarà fatto dopo eseguita la collaudazione sì e come è previsto nel capitolato speciale suddetto.

I concorrenti per essere ammessi agli incanti dovranno presentare un certificato di moralità di data recente, rilasciato dall'Autorità del luogo del loro domicilio, ed un altro certificato di idoneità all'esecuzione dei lavori di cui si tratta, rilasciato da un ingegnere, di data non anteriore di mesi 6, debitamente confermato dal prefetto o sottoprefetto, sì e come è prescritto dall'art. 2 del succitato capitolato generale.

La cauzione per garanzia dell'offerta e del contratto d'appalto è fissata in L. 6100 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al valore di Borsa.

Il termine utile per la presentazione di un'offerta in ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è fin d'ora fissato, stante l'avutane autorizzazione, a giorni 5, decorrendi dalla data dell'avviso di pronunciato deliberamento che sarà emesso da questa prefettura.

Tutte le spese d'asta, contratto, sua registrazione e relative copie sono a carico del deliberatario.

Genova, addì 16 dicembre 1872.

6400 *Il Segretario Delegato:* MONTALDO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Nel mese di settembre ultimo passato andarono smarriti due buoni del Tesoro segnati coi numeri 517 di L. 508 85, e n. 2831 di L. 1017 71, emissione corrente anno, dopo che erano stati pagati dalla Tesoreria provinciale di Alessandria ai rispettivi legittimi possessori signori Luigi Tamagna e Scaglietta Carlo.

Occorrendo ora, nell'interesse della Amministrazione, di emettere un decreto che stia in luogo dei detti buoni smarriti, questo Ministero diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che i buoni stessi siano stati rinvenuti e senza che sia stata presentata opposizione, si procederà alla emissione del decreto sovraccennato.

Firenze, addì 17 dicembre 1872.

Il Direttore Generale del Tesoro

6399 T. ALFURNO.

Provincia e Circondario di Bari

COMUNE DI PUTIGNANO

Stante il prezzo fiscale annuo in lire ventiseimila e novecento per lo appalto 1873 a 1875 de'dazi di consumo governativi-comunali, solo comunali e dritto di macellazione, nonchè i relativi verbali di deserzione in primo e secondo esperimento, con date 19 novembre e 10 dicembre 1872, li 13 stesso dicembre (ritenendosi i precedenti capitolati e salvo i fatali del ventesimo) detti dazi e dritto si aggiudicarono ai signori Gentile Angelo, Mignozzi Antonio ed altri, per lo prezzo di lire ventiseimila novecento cinquanta, e di che con la stessa data se ne mandava pubblicazione con relativi avvisi in questo comune ed in altri del Regno, nonchè inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Piccolo Corriere di Bari*; ma siccome con data 15 volgente dicembre 1872 è stata presentata un'offerta di miglioramento non inferiore al ventesimo, così si fa noto che in data 26 corrente dicembre, alle ore 10 ant., nell'officina in piazza San Pietro di questo comune, si terrà un diffinitivo esperimento d'asta, per ottenere un ulteriore miglioramento alla offerta, portata a lire ventottomila trecentocinquanta, avvertendo che in caso di mancanza di offerenti l'asta sarà aggiudicata diffinitivamente, salvo la superiore approvazione, a coloro che han presentato l'offerta di miglioramento di ventesimo, fermi tutti gli altri patti e condizioni riferibili all'asta stessa indicati nel primitivo avviso 17 passato novembre 1872, inserito al num. 321 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, 276 del *Piccolo Corriere di Bari*, e pubblicato in questo comune ed in altri del Regno.

Putignano, 15 dicembre 1872.

Pel Sindaco — *L'Assessore:* G. ANGELINI.

6332 *Il Segretario Comunale:* G. Casulli.

IMPRESA DEI BENI DEMANIALI DI VAL DI CHIANA

La Direzione dell'Impresa dei Beni Demaniali di Val di Chiana, ai termini della deliberazione del Consiglio di amministrazione del 10 novembre corrente, convoca un'adunanza generale straordinaria dei signori azionisti della Società Anonima suddetta pel giorno 30 dicembre 1872, a ore 12 meridiane, da tenersi in Firenze in via Cavour, n. 9, all'oggetto di udire il rapporto della Direzione, e deliberare sullo scioglimento di detta Società.

Firenze, 26 novembre 1872.

6053 *Il Segretario*: FRANCESCO BINDI SERGARDI.

N. 248

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto prezzo di lire 248,846 52, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 15 novembre ultimo scorso pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del terzo tronco della strada nazionale n. 36bis, *compreso fra la Sella Mollia presso Platania ed il ponte detto di Sant'Antonio oltre Nicastro, in provincia di Catanzaro, della lunghezza di metri* 10,464 08,

si procederà alle ore 10 antimeridiane di martedì 7 gennaio p. v., in una delle sale di questo Ministero in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia prefettura di Catanzaro avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 236,404 19, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta di ribasso del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste a chi presentava il preindicato partito di diminuzione del ventesimo. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 28 dicembre 1871 e relativa appendice, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Catanzaro.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni due successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale.

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 12,000.

La cauzione definitiva è di lire 1900 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, e quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 13 dicembre 1872.

Per detto Ministero

6306 A. VERARDI, *Caposezione.*

FEA ENRICO, Gerente. | ROMA — Tip. Eredi Botta Via de' Lucchesi, 4.